

Rai World S.p.A.

**DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001**

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data

PREMESSA	5
1.1 PRESENTAZIONE DI RAI WORLD S.P.A.	5
1.2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	5
1.3 DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO.....	6
PARTE GENERALE	7
2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	7
2.1.1 <i>Oggetto del decreto</i>	7
2.1.2 <i>Fattispecie di reato</i>	8
2.1.3 <i>Apparato sanzionatorio</i>	8
2.1.4 <i>Esimente della responsabilità amministrativa</i>	9
2.2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOG 231).....	10
2.2.1 <i>Funzionalità del modello</i>	10
2.2.2 <i>Struttura e componenti</i>	10
2.3 L'APPROCCIO METODOLOGICO	12
2.3.1 <i>Metodologia adottata</i>	12
2.4 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI	12
2.4.1 <i>Principi</i>	12
2.5 IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	13
2.5.1 <i>Premessa</i>	13
2.5.2 <i>Definizione e limiti della responsabilità disciplinare</i>	14
2.5.3 <i>Destinatari e loro doveri</i>	15
2.5.4 <i>Principi generali relativi alle sanzioni</i>	15
2.5.5 <i>Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti</i>	16
2.5.6 <i>Sanzioni nei confronti dei dirigenti</i>	18
2.5.7 <i>Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma primo, lett. a) del D.Lgs 231/01)</i> . 19	
2.5.8 <i>Misure nei confronti dei Sindaci</i>	20
2.5.9 <i>Misure nei confronti dei soggetti esterni</i>	20
2.6 IL PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	21
2.6.1 <i>La formazione e comunicazione del MOG</i>	21
2.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
2.7.1 <i>Contesto normativo</i>	22
2.7.2 <i>Statuto dell'Organismo di Vigilanza: Composizione, Nomina, Durata, Cessazione e Funzionamento</i> ...	22
2.7.3 <i>Coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza di Rai World S.p.A. e quello di Rai S.p.A.</i>	23
2.8 GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI.....	23
PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	26
1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	26
2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	27
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 24 E ART. 25 DEL D. LGS. 231/2001	37
4. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	42
4.1 <i>Area del Fare</i>	42
4.2 <i>Area del Non Fare</i>	43
5. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	45
5.1 <i>Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 del D. Lgs. 231/2001</i>	45
6. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
PARTE SPECIALE – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	54
1. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	54
1.1 <i>Le falsità</i>	55
1.2 <i>Delitti contro l'inviolabilità del domicilio</i>	56

1.3	<i>Delitti contro l'inviolabilità dei segreti</i>	58
1.4	<i>Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone</i>	60
1.5	<i>Delitti contro il patrimonio mediante frode</i>	62
PARTE SPECIALE – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		64
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	64
PARTE SPECIALE – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001		67
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	67
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	68
PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		73
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	73
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	74
PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001		80
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI.....	80
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	81
2.1	<i>Le Falsità</i>	83
2.2	<i>La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio</i>	89
2.3	<i>Altri illeciti</i>	93
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/2001.....	96
4.	I REATI SOCIETARI – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	97
4.1	<i>Area del Fare</i>	97
4.2	<i>Area del Non Fare</i>	98
5.	I REATI SOCIETARI – PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	99
5.1	<i>Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001</i>	100
6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	101
PARTE SPECIALE – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001		103
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	103
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	104
2.1	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale</i>	105
2.2	<i>Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali</i>	110
2.3	<i>Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999</i>	111
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 QUATER DEL D. LGS. 231/2001	112
4.	I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO DI CUI ALL'ART. 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	113
4.1	<i>Area del Fare</i>	113
4.2	<i>Area del Non Fare</i>	113
5.	I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	114
5.1	<i>Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001</i>	114
6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	116
PARTE SPECIALE – REATI DERIVANTI DA PRATICHE DI MUTILAZIONE DEI GENITALI FEMMINILI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001		117
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	117
PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001		119

1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	119
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	120
3.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 QUINQUIES DEL D. LGS. 231/2001	126
4.	I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DI CUI ALL’ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	127
4.1	<i>Area del Fare</i>	127
4.2	<i>Area del Non Fare</i>	128
5.	I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO.....	128
5.1	<i>Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001</i>	129
6.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	129
PARTE SPECIALE – REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001		131
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	131
PARTE SPECIALE – SICUREZZA SUL LAVORO		138
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – I DELITTI CONTRO LA PERSONA.....	138
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	139
PARTE SPECIALE – REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001		144
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	144
1.1	<i>Reati transnazionali previsti dal codice penale</i>	146
1.2	<i>Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali</i>	149
PARTE SPECIALE – REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001		152
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	152
PARTE SPECIALE – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE		156
1.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	156
2.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001	159
3.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE DI CUI ALL’ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	160
3.1	<i>Area del Fare</i>	160
3.2	<i>Area del Non Fare</i>	161
4.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE - PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	161
4.1	<i>Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001</i>	161
5.	FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	163
PARTE SPECIALE – INDUZIONI A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....		165
1.	DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	165
2.	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	166

PREMESSA

1.1 Presentazione di Rai World S.p.A.

Rai World è una società controllata al 100% da RAI, costituita ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. e) del Testo Unico per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale e attualmente gestisce, per conto della RAI, tutta l'attività di distribuzione commerciale nel mondo di Rai Italia, Rai News nonché dei canali generalisti e specializzati editi da RAI;

1.2 Obiettivi del documento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito anche "Decreto 231") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie di reato, qualora questi siano stati commessi da:

- soggetti in posizione apicale (ovvero, aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente)
- soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Il D.Lgs. 231/01 individua, come esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente, la capacità della Società di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal decreto medesimo.

Qualora venga perpetrato un reato contemplato dal D.Lgs. 231/01 e la Società non può dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito MOG 231), si espone al rischio di essere destinataria di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

In relazione al contesto normativo precedentemente descritto, la società Rai World S.p.A. ha provveduto a:

- adottare ed attuare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
- istituire un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, deputato a vigilare sull'osservanza, funzionamento ed aggiornamento del modello implementato.

Il presente documento illustra i singoli elementi del MOG 231 adottato da Rai World S.p.A. e l'approccio metodologico seguito per la creazione dei componenti stessi.

1.3 Descrizione del documento

Il documento descrittivo del MOG 231 di Rai World S.p.A. si compone di:

- **Parte Generale**, che descrive il sistema di deleghe e poteri, il processo di definizione ed i principi di funzionamento del MOG e i meccanismi di concreta attuazione dello stesso.
- **Parte Speciale**, una per ciascuna famiglia di reato, che riporta:
 - la descrizione delle rispettive fattispecie di reato;
 - le specifiche attività aziendali che risultano essere sensibili;
 - i principi comportamentali da rispettare;
 - i protocolli di controllo implementati a presidio delle attività sensibili;
 - i flussi informativi sistematici predisposti.

PARTE GENERALE

2.1 Il Decreto legislativo 231/2001

2.1.1 Oggetto del decreto

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 - sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.) per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal D.Lgs 231/01 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2.1.2. *Fattispecie di reato*

Le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01 che configurano la responsabilità amministrativa degli enti, sono attualmente:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01);
- Reati di falso nummario (art. 25bis, D.Lgs. 231/01);
- Reati Societari (art. 25ter, D.Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1, D.Lgs. 231/01);
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. 231/01);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità o provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. 231/01);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 novies - "decies");
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Reati ambientali (art. 25 undecies).

2.1.3 *Apparato sanzionatorio*

Le sanzioni previste a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- di natura pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549) fino ad un massimo di € 1.549.370,69;
- di natura interdittiva (applicabili anche come misura cautelari):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- confisca e sequestro preventivo del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

2.1.4 Esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/01 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs 231/01 stabilisce che, in caso di un reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde qualora sia in grado di dimostrare che:

- l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto (di cui alla precedente lett. b)).

Di conseguenza sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che i soggetti apicali esprimono e rappresentano la politica e quindi la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni sopra riportate. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il D.Lgs. 231/01 attribuisce, per quanto concerne la responsabilità degli enti, un valore discriminante ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al D.Lgs 231/01 e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parti dell'organismo dirigente.

L'articolo 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231)

2.2.1 Funzionalità del modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo allo scopo di un diligente e trasparente svolgimento delle attività della Società, al fine di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D.Lgs. 231/201 e sue successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 231/01, il MOG 231 deve rispondere in modo idoneo alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Attenendosi all' articolo 6 del D.Lgs 231/01 e alle linee guida interpretative ed applicative elaborate dalle più rappresentative associazioni di categoria, in particolare, in via prioritaria e principale, a quelle fornite da Confindustria, Rai World S.p.A. ha definito i principi generali, la struttura e i componenti del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.2.2 Struttura e componenti

I principali componenti del MOG 231 di Rai World S.p.A. nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/01, sono le seguenti:

- Codice Etico;
- Sistema delle deleghe e dei poteri;
- Protocolli di controllo;
- Sistema sanzionatorio;
- Piano di formazione e comunicazione;
- Organismo di Vigilanza.

Il **Codice Etico** intende promuovere e diffondere la visione e la missione di Rai World S.p.A., evidenziando un sistema di valori etici e di regole comportamentali miranti a favorire, da parte dei

dipendenti e dei terzi coinvolti nell'ambito dell'operatività aziendale, l'impegno ad una condotta moralmente corretta e il rispetto della normativa in vigore. Pertanto, nel Codice Etico sono riportati:

- visione, missione, valori etici e principi alla base della cultura aziendale e della filosofia manageriale;
- regole comportamentali da adottare nello svolgimento delle proprie funzioni e con gli interlocutori interni ed esterni alla società;
- doveri, a carico di ogni soggetto in posizione apicale e non, in materia di informazione e collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- riferimento al sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazione delle regole contemplate dal Codice Etico.

Il **Sistema delle deleghe e dei poteri** definisce l'organizzazione aziendale in termini di struttura, ruoli, responsabilità, schema di poteri autorizzativi e di firma assegnati.

I **Protocolli di controllo** rappresentano l'insieme delle azioni di controllo che presidiano le attività identificate come sensibili ai reati previsti dal D.Lgs 231/01, la cui adeguata applicazione aiuta a prevenire la commissione dei reati medesimi.

Il **Sistema sanzionatorio** stabilisce le sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative da comminare ai soggetti (apicali, dipendenti, dirigenti, soggetti esterni) responsabili della violazione delle norme contenute nel Codice Etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel MOG 231. Il Sistema disciplinare stabilisce:

- il quadro normativo di riferimento che disciplina, a livello contrattuale e di codice civile, le sanzioni e le relative modalità applicabili in caso di illeciti e di comportamenti non corretti da parte del personale dipendente, dirigente e non dirigente, e dei soggetti esterni;
- le sanzioni per i soggetti apicali, dipendenti e dirigenti nonché le misure nei confronti dei soggetti esterni;
- le modalità interne di rilevazione, comunicazione e di gestione delle infrazioni.

Il **Piano di formazione e comunicazione** intende comunicare a tutti i portatori d'interesse le regole e le disposizioni previste dal MOG 231, al fine di conseguire la loro più ampia conoscenza e condivisione. Il Piano di formazione e comunicazione ha la finalità di sensibilizzare il personale dipendente di Rai World S.p.A., attraverso mirati corsi di formazione, alla corretta presa in carico delle disposizioni previste dal MOG 231 nonché al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in vigore.

Il Piano deve prevedere i seguenti punti:

- i programmi formativi ed informativi da promuovere;
- le tecniche, i mezzi e gli strumenti di supporto all'attività di formazione e comunicazione (ad esempio, circolari interne, comunicati da affiggere in luoghi di comune accesso, supporti documentali multimediali, formazione in aula);
- le modalità di verbalizzazione delle attività di formative effettuate.

L'**Organismo di Vigilanza** ha il compito di verificare il rispetto, l'adeguatezza del MOG 231 adottato e curarne l'aggiornamento in funzione delle evoluzioni organizzative di Rai World S.p.A. e della normativa vigente. In merito ad esso sono definiti:

- l'iter di nomina e di revoca;
- i requisiti essenziali;
- la collocazione organizzativa;
- le funzioni e i poteri;
- il budget.

2.3 L'approccio metodologico

2.3.1 Metodologia adottata

Un modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, deve essere realizzato e implementato al fine di prevenire, nei limiti della ragionevolezza, la commissione dei reati contemplati dal decreto stesso.

A tale proposito, particolare importanza assume il momento di analisi della struttura organizzativa allo scopo di:

- identificare le attività sensibili nelle quali ci potrebbero essere occasioni di promuovere comportamenti illeciti;
- descrivere il sistema di controllo interno a presidio delle attività sensibili identificate.

L'attività di identificazione ed analisi delle attività sensibili deve essere promossa ogni volta che si presentino dei cambiamenti di natura organizzativa e di natura normativa.

Tale attività prevede il coinvolgimento diretto dei soggetti apicali, ovvero degli amministratori, dei direttori generali ed, in generale, di tutti coloro che nell'ambito della propria attività hanno significativa autonomia decisionale e di gestione per la propria società.

Per maggior dettaglio sulla metodologia adottata si veda il documento "Metodologia di valutazione delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/01".

Il documento ha la finalità di esporre la metodologia e gli strumenti a supporto della fase di analisi delle attività potenzialmente a rischio reato contemplati dal D.Lgs. 231/01.

2.4 Il sistema delle deleghe e dei poteri

2.4.1 Principi

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di:

- attribuire ruoli e responsabilità a ciascun settore aziendale;
- individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;
- formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Tra i principi ispiratori di tale Sistema vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del MOG previsti dal D.Lgs. 231/01.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri deve essere coerente con le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi e con i livelli di tolleranza al rischio stabiliti.

La documentazione connessa al Sistema delle deleghe e dei poteri che presidia le attività connesse all'espletamento degli obblighi inerenti la gestione societaria, provvedendo altresì agli aggiornamenti conseguenti a modifiche, inserimenti, cancellazioni ed integrazioni effettuati dietro delibera del Consiglio di Amministrazione di Rai World S.p.A. è depositata presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

La Società si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni di ciascun dipendente dei compiti.

È operativo un sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente, con l'indicazione di soglie quantitative di spesa.

2.5 Il Sistema Sanzionatorio

2.5.1 Premessa

La efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.Lgs. 231/01: costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne (ai sensi dell' art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del D.Lgs 231/01).

Invero, affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa avere efficacia esimente per la Società deve prevedere, come indicato nell'art. 6 comma 2 sopra citato, *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello* stesso.

I requisiti cui il sistema sanzionatorio deve rispondere, nel silenzio del Decreto, sono desumibili dalla dottrina e giurisprudenza esistenti che li individua in:

- **Specificità ed autonomia:** la *specificità* si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato; il requisito dell'*autonomia*, invece, si estrinseca nell'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai sistemi esterni (es. giudizio penale), ovvero, la Società è chiamata a sanzionare la violazione indipendente dall'andamento giudizio penale

instauratosi e ciò in considerazione del tipo di violazione afferente i protocolli e le procedure previste nel Modello;

- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società;
- **Idoneità:** il sistema dev'essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione per la commissione dei reati;
- **Proporzionalità:** la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata;
- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i destinatari (non sarà perciò sufficiente la mera pubblicazione mediante affissione in luogo accessibile a tutti di cui all'art. 7 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori).

Ciò detto, appare evidente che la commissione di infrazioni comprometterebbe il legame di fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando l'applicazione da parte della Società di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione da cui scaturisca un procedimento penale.

Come accennato in precedenza, requisito fondamentale afferente le sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

2.5.2 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal CCL Rai; assicura altresì che sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della l. n. 300, 30.05.1970 (Statuto dei lavoratori) per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione.

Per i destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

2.5.3 Destinatari e loro doveri

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai destinatari del Modello 231 stesso.

I destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello 231.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di seguito elencate tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento d'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

2.5.4 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione d'infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alla sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario; tra le quali, è annoverata, a titolo esemplificativo, la

comminazione di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso soggetto nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;

- il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

L'iter di contestazione dell'infrazione e la comminazione della sanzione sono diversificate sulla base della categoria di appartenenza del soggetto agente.

2.5.5 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello 231 sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCL Rai, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello 231 fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni del Modello 231 nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite in precedenza.

In particolare per il personale dipendente, in applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni:

- a) rimprovero scritto;
- b) multa fino a 4 ore di retribuzione;
- c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 3 giorni;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 4 a 6 giorni;
- e) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 7 a 10 giorni;
- f) licenziamento.

(a) Rimprovero scritto

Il rimprovero scritto, in accordo al CCL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- infrazioni commesse con lieve negligenza, purché siano di lieve entità e non abbiano avuto rilevanza all'esterno della struttura/organizzazione aziendale;
- in generale, lieve inosservanza dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal MOG 231 o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG 231 stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o alle istruzioni impartite dai superiori.

(b) Multa

La multa (fino a 4 ore di retribuzione), in accordo al CCL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- casi di recidiva delle infrazioni punibili con il rimprovero scritto;
- negligente violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal MOG 231;
- in generale, inosservanza dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal MOG 231 o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG 231 stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o alle istruzioni impartite dai superiori.

(c), (d) ed (e) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (per un massimo di giorni 10) in accordo al CCL, è applicabile al dipendente a fronte di:

- inadeguatezza del rimprovero scritto e della multa a sortire l'effetto voluto;
- infrazioni, commesse con colpa, che abbiano rilevanza anche esterna alla struttura e organizzazione aziendale;
- in generale, inosservanza (ripetuta o di una certa gravità) dei doveri stabiliti dalle procedure interne previste dal MOG 231 o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio o delle istruzioni impartite dai superiori.

(f) Licenziamento

Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOG 231 e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento nel rispetto del CCL.

In particolare, la sanzione si applica nel caso in cui un dipendente abbia, dolosamente e colposamente (in quest'ultimo caso, solo per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro), compiuto un'infrazione di tale rilevanza da integrare, anche in via puramente astratta, ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del MOG 231, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del MOG 231 senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

2.5.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno; ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello 231 e l'obbligo di farlo rispettare è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi, dipendono gerarchicamente.

Eventuali Infrazioni poste in essere da Dirigenti della Società, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società e della mancanza di un sistema disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo *Principi generali relativi alle sanzioni*, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello 231 e/o in violazione dello stesso, ovvero comportamenti che possano essere qualificati come infrazioni.

Qualora le infrazioni del Modello 231 da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;

- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello 231 da parte del dirigente e quindi lo condannasse per uno dei reati previsti nello stesso, quest'ultimo sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di Infrazioni di maggiore gravità.

In particolare, il provvedimento disciplinare adottato nel caso di Infrazioni di particolare gravità è il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

La sanzione del licenziamento per giustificato motivo si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità che possono determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs 231/01 tale da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello 231, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello 231 ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Tale coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

2.5.7 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma primo, lett. a) del D.Lgs 231/01)

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello 231 poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i clienti, i creditori, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello 231 adottato dalla Società ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa Società devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.¹.

¹ Art. 2392. **Responsabilità verso la società.**

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Le sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori sono la revoca delle deleghe o dell'incarico e, nel caso in cui l'amministratore sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. (si precisa che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ha natura risarcitoria e che, pertanto, non può essere considerata una sanzione).

2.5.8 Misure nei confronti dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni e adeguati, coerentemente con la gravità della violazione e in conformità ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

2.5.9 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello 231 e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs 231/01, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la

-
1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
 2. In ogni caso, gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
 3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai soggetti esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello 231 e nel Codice Etico e verifica che questi ultimi vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

2.6 Il Piano di formazione e comunicazione

2.6.1 *La formazione e comunicazione del MOG*

La formazione dei destinatari ai fini del Decreto è gestita dall'Organismo di Vigilanza e sarà articolata come segue:

- **personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:** si procederà ad una formazione iniziale generale in aula e, successivamente, alla formazione specifica dei neo assunti e ad un aggiornamento periodico nei casi di significativa modifica del Modello 231, e, in particolare, nel caso di introduzione da parte del Legislatore di ulteriori reati-presupposto.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare:

- la qualità dei corsi;
- la frequenza degli aggiornamenti;
- l'effettiva partecipazione agli stessi del personale.

I corsi di formazione dovranno prevedere:

- un'introduzione alla normativa e alle Linee Guida di Confindustria,
- un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello 231;
- una descrizione del ruolo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza;
- una descrizione del sistema sanzionatorio.

- **personale non direttivo coinvolto nelle attività sensibili:** verrà organizzato un corso di formazione i cui contenuti sono simili, per natura ed estensione, a quelli descritti in precedenza. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza del corso di formazione e l'effettivo svolgimento dello stesso, anche da parte dei neo-assunti o all'atto di una modifica della posizione organizzativa che sia tale da richiedere la partecipazione del corso stesso;

- **personale non direttivo non coinvolto nelle attività sensibili:** verrà distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza ed a coloro che saranno successivamente assunti. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa;
- **soggetti esterni:** verrà distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con la Società nell'ambito delle attività sensibili. A coloro con i quali siano istaurati rapporti contrattuali in futuro, la nota informativa verrà consegnata al momento della stipula dei relativi contratti. Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa.

2.7 L'Organismo di Vigilanza

2.7.1 *Contesto normativo*

L'articolo 6, primo comma, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”* deve essere affidato *“ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*. Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *sottoposti all'altrui direzione* ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, quarto comma, lettera a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è la funzione aziendale cui spetta la vigilanza del MOG 231, in termini di controllo sulle procedure etiche, organizzative e gestionali.

2.7.2 *Statuto dell'Organismo di Vigilanza: Composizione, Nomina, Durata, Cessazione e Funzionamento*

Il Consiglio di Amministrazione delibera lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, che ne stabilisce la composizione, la nomina, la durata, la cessazione, le attribuzioni ed il funzionamento e quant'altro necessario ed opportuno, in conformità con le conferenti norme del D. Lgs. 231/2001. Lo Statuto è parte integrante del Modello. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni dello Statuto.

2.7.3 Coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza di Rai World S.p.A. e quello di Rai S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza di Rai World S.p.A. invia all'Organismo di Vigilanza di Rai S.p.A., almeno trimestralmente, una relazione sull'attuazione del Modello 231, che faccia particolare riferimento:

- alle anomalie rilevate;
- ai controlli che hanno avuto riscontro positivo;
- agli interventi e agli adeguamenti posti in essere o di cui si è rilevata la necessità;
- ad ogni altra informazione ritenuta utile.

Resta ferma la possibilità di attivare ogni ulteriore canale di comunicazione ogniqualvolta l'Organismo di Vigilanza di Rai World S.p.A. o quello di Rai S.p.A. lo ritenga opportuno; nonché di attivare azioni di controllo congiuntamente all'Organismo di Vigilanza di Rai S.p.A.

Nel caso di processi svolti nell'ambito delle funzioni integrate di Gruppo, l'Organismo di Vigilanza di Rai S.p.A. determina, di concerto con quello di Rai World S.p.A., le modalità con le quali assicurare che il controllo sia svolto nel modo più efficace, evitando duplicazioni nelle attività poste in essere.

Qualsiasi forma di coordinamento non deve pregiudicare il rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza di Rai World S.p.A.

2.8 Gestione dei flussi informativi

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

È pertanto necessario che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello 231 e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificati nel dettaglio delle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali o che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza (flussi informativi).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza altresì riguardano, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del Modello 231 nelle aree di attività sensibili nonché il rispetto delle previsioni del D.Lgs. 231, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231, con evidenza delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o delle prescrizioni del Modello 231;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello 231;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto 231, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- le segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal D.Lgs. 231/01;
- le segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione di altre società del Gruppo che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività sensibili, con riferimento a presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal D.Lgs. 231/01;
- le segnalazioni da parte dei collaboratori, degli agenti e dei rappresentanti, dei consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte dei fornitori e dei partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture), e più in generale, da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

L'Organismo di Vigilanza non ha obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati; non ha pertanto obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello 231 adottato rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto e in forma anche anonima. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservati nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Questo ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

PARTE SPECIALE – Reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati contro la Pubblica Amministrazione

Sono destinatari (in seguito “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Rai World S.p.A. (in seguito la “Società”) e s’impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati contro la P.A. di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e).*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1, Truffa;
- art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 ter Frode informatica.

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);

- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche comunitarie (Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee).

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”.

Si precisa che:

- l’elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta);
- considerato che il reato si ritiene consumato con la fase esecutiva, esso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati;
- l’elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute);
- è un reato di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato;
- il reato si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Si realizza, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, avrebbero necessariamente condizionato in maniera negativa la sua volontà negoziale.

Si precisa che il reato di truffa è un reato a cooperazione necessaria il cui elemento materiale consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente che si concretizza nel porre in essere i cd artifici o raggiri, che devono mirare ad indurre taluno in errore ma non devono essere necessariamente idonei ad indurre in inganno;
- l'induzione in errore del soggetto passivo conseguentemente agli artifici o raggiri posti in essere dall'agente;
- il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto che è stato indotto in errore;
- il verificarsi di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo del reato da cui derivi il conseguimento di un ingiusto profitto per il soggetto agente o altri.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: il soggetto agente intende trarre il soggetto passivo in inganno e mira, attraverso l'inganno, a che quest'ultimo effettui una disposizione patrimoniale da cui derivi un profitto per sé o per altri.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto cui corrisponde il verificarsi dell'altrui danno.

Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea".

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta penalmente rilevante è rappresentato da:
 - contributi;
 - finanziamenti;

- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta penalmente rilevante proviene:
 - dallo Stato;
 - da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
 - dalla Comunità Europea;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza o volontà di porre in essere la truffa ed il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede *“un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti”*².

Art. 640 ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, arrecando così un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta viene posta in essere sul sistema informatico e non coinvolge la persona e può concorrere con il reato di “accesso abusivo a un sistema informatico o telematico” previsto dall'art. 615 ter c.p.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella modificazione della consistenza materiale e/o nella modificazione dei dati o programmi di un sistema informatico o telematico;

² (Cassazione n. 26351 del 2002).

- il reato si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e può essere configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di modificare la consistenza materiale e/o i dati o programmi di un sistema informatico o telematico per ottenere un profitto con altrui danno.

Con riferimento a questa prima famiglia di reati contro la P.A. (art. 24 D.Lgs. 231/01), le norme prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

L'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Concussione e Corruzione", così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.*
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 317 Concussione;
- art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 bis Circostanze aggravanti;
- art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari;
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 Pene per il corruttore;
- art. 322 Istigazione alla corruzione;
- art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

Al fine di comprendere i rischi-reato di concussione e corruzione e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Qui di seguito si riporta la lettera degli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio che costringe o induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;
- è un reato riconducibile soltanto al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa.

Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito

che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di “corruzione” (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto - denaro o altra utilità - senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Art. 319 bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Costituisce circostanza aggravante l'aver il fatto di cui all'articolo 319 per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319 bis c.p.).

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla

reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Art. 322 bis Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli art. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;*
- 2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora, esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322 bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 D.Lgs. 231/01), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. E' prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

3. Le attività sensibili ex art. 24 e art. 25 del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
PA_1	Direttore Generale	Individuazione di opportunità di business (per convenzioni o trattative dirette) con Enti Pubblici (Ministero, Regioni, Enti Locali,...)	La Società, al fine di ottenere convenzioni con Enti Pubblici (Ministero, Regioni, Enti Locali, ...), corrompe il Pubblico Funzionario interessato al processo, mediante, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - pagamento in denaro; - uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Pubblico Funzionario.
PA_2	Direttore Generale	Gestione iniziative benefiche	La Società effettua iniziative benefiche inesistenti o con importi finanziati sovrastimati al fine di trasferire risorse finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> - a società legate a Pubblici Funzionari con finalità

			<p>corruttive;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fondi neri della Società con la complicità di soggetti esterni.
PA_3	Amministratore Delegato	Individuazione di opportunità di business (per convenzioni o trattative dirette) con Enti Pubblici (Ministero, Regioni, Enti Locali,...)	<p>La Società, al fine di ottenere convenzioni con Enti Pubblici (Ministero, Regioni, Enti Locali, ...), corrompe il Pubblico Funzionario interessato al processo, mediante, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento in denaro; - uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Pubblico Funzionario.
PA_4	Amministratore Delegato	Assegnazione di bonus (attività propedeutica)	<p>Le risorse finanziarie aziendali da utilizzare per la corruzione di un Pubblico Ufficiale sono trasferite al dirigente/dipendente per mezzo dell'assegnazione di bonus con importi maggiori di quelli normalmente previsti. La Società in seguito provvede a farsi rimborsare dal destinatario dei bonus gli importi eccedenti tali livelli, destinandoli alla creazione di fondi neri utilizzabili per la corruzione dei Pubblici Ufficiali.</p>
PA_5	Amministratore Delegato	Gestione iniziative benefiche	<p>La Società effettua iniziative benefiche inesistenti o con importi finanziati sovrastimati al fine di trasferire risorse finanziarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a società legate a Pubblici Funzionari con finalità corruttive; - a fondi neri della Società con la complicità di soggetti esterni.
PA_6	Amministratore Delegato	Selezione del personale	<p>La Società, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, promette di assumere e/o assume persone segnalate dal Pubblico Funzionario (parenti o amici).</p>
PA_7	Amministrazione, Controllo e Gestione	Gestione pagamenti	<p>La Società procede al pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a favore di parenti o amici del Pubblico Funzionario; - di fatture di fornitori indicati dal Pubblico Funzionario a fronte di servizi anche non necessari o mai erogati; - di sponsorizzazioni ad organizzazioni vicine al Pubblico Ufficiale. <p>Tali pagamenti sono finalizzati ad ottenere illecitamente vantaggi in atti d'ufficio dal Pubblico Funzionario.</p> <p>Altresì, al fine di disporre di fondi neri utilizzabili per commettere il delitto di corruzione, è possibile trasferire risorse finanziarie con la compiacenza di fornitori (fatture sovrastimate o false), di dipendenti (rimborso spese sovrastimate o non veritiere) e di professionisti (consulenze sovrastimate).</p>
PA_8	Amministrazione, Controllo e Gestione	Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari per attività ispettive (Guardia di Finanza, Ispettori del Lavoro)	<p>La Società può tentare la corruzione del Pubblico Funzionario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non far effettuare rilievi relativamente al mancato, ritardato, inesatto pagamento dell'IRPEF; - non far effettuare rilievi circa errori, ritardi, omissioni nell'ambito del pagamento dei contributi INPS, INAIL;

			<p>- non far effettuare rilievi circa errori, anomalie emerse in corso di accertamenti o verifiche effettuate dalle competenti autorità circa il rispetto degli adempimenti, presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni agevolate e assunzioni obbligatorie.</p> <p>Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai Pubblici Funzionari la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Pubblico Funzionario.
PA_9	Amministrazione, Controllo e Gestione	Selezione del fornitore mediante affidamenti in economia o affidamenti diretti per beni e/o servizi (non radio-televisivi)	<p>La Società, in quanto facente parte del Gruppo Rai (ed essendo Rai S.p.A. concessionaria di pubblico servizio) potrebbe incorrere nei reati richiamati all'art. 25 del decreto (corruzione e concussione) anche in veste di "intraeus" (soggetto passivo), oltre che come soggetto attivo.</p> <p>Le modalità attraverso cui può originarsi la condotta lesiva sono identificabili rispettivamente nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi (non radio-televisivi) esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. La Società quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Funzionario. Altresi la Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi sovrastimati; - i fornitori della Società corrompono il dipendente addetto agli acquisti di beni e servizi (non radio-televisivi) al fine di influenzarne la scelta a proprio favore. <p>La Società infatti, agendo come incaricata di pubblico servizio, nell'ambito di gare di acquisto o trattative dirette, è esposta al rischio di corruzione passiva, che può esplicitarsi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricezione di denaro; - godimento di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del dipendente della Società.
PA_10	Amministrazione, Controllo e Gestione	Selezione del fornitore mediante procedure selettive ristrette o affidamenti diretti per beni e/o servizi (radio-televisivi)	<p>La Società, in quanto facente parte del Gruppo Rai (ed essendo Rai S.p.A. concessionaria di pubblico servizio) potrebbe incorrere nei reati richiamati all'art. 25 del decreto (corruzione e concussione) anche in veste di "intraeus"</p>

			<p>(soggetto passivo), oltre che come soggetto attivo.</p> <p>Le modalità attraverso cui può originarsi la condotta lesiva sono identificabili rispettivamente nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con l'Ente Pubblico, la Società conclude contratti per la fornitura di beni e servizi (radio-televisivi) esclusivamente con fornitori segnalati dal Pubblico Funzionario. La Società quindi non effettua una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti, ma si rivolge direttamente al fornitore segnalato dal Pubblico Funzionario. Altresì la Società, al fine di costituire fondi occulti destinati alla corruzione, effettua pagamenti di fatture relative a servizi non resi (fatture false) oppure con importi sovrastimati; - i fornitori della Società corrompono il dipendente addetto agli acquisti di beni e servizi (radio-televisivi) al fine di influenzarne la scelta a proprio favore. <p>La Società infatti, agendo come incaricata di pubblico servizio, nell'ambito di gare di acquisto o trattative dirette, è esposta al rischio di corruzione passiva, che può esplicitarsi mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricezione di denaro; - godimento di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del dipendente della Società.
PA_11	Amministrazione, Controllo e Gestione	Gestione rimborso spese (attività propedeutica)	<p>Le risorse finanziarie aziendali da utilizzare per atti di corruzione di un Pubblico Ufficiale sono trasferite al dipendente o al collaboratore per mezzo della presentazione di rimborsi spese fittizi o con importi maggiori rispetto a quelli effettivamente spesi. La Società consapevolmente autorizza il pagamento del rimborso spese finalizzato alla costituzione di fondi neri utilizzabili per corrompere Pubblici Ufficiali.</p> <p>A titolo esemplificativo il rimborso spese può essere falsificato nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento di un chilometraggio sovrastimato nell'uso dell'auto privata in trasferta; - sopravvalutazione di voci di spesa a fronte di fatture false (es. con la complicità dell'albergatore); - creazione di un rimborso spese a fronte di una falsa trasferta; - inserimento di spese di rappresentanza non giustificate.
PA_12	Amministrazione, Controllo e Gestione	Pagamento dei contributi	<p>Alterazione della documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione all'atto del pagamento dei contributi al fine di pagare meno contributi di quelli dovuti.</p> <p>La Società rende informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.</p>
PA_13	Comunicazione e Relazioni Esterne	Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Guardia di Finanza, Ispettori del Lavoro, Autorità Pubbliche di Vigilanza)	<p>La Società può tentare la corruzione del Pubblico Funzionario al fine di non far rilevare violazioni della normativa generale e di settore.</p> <p>Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai</p>

			<p>Publici Funzionari la Società può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sponsorizzazioni di eventi che non hanno avuto mai luogo; - il pagamento in denaro; - l'uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Pubblico Funzionario.
PA_14	Comunicazione e Relazioni Esterne	Gestione dei doni, omaggi e liberalità	<p>La Società attraverso regali e omaggi corrompe il pubblico ufficiale al fine di ottenere vantaggi nella trattazione di qualsivoglia pratica che vede come controparte la P.A.</p>
PA_15	Marketing e Distribuzione	Vendita di diritti radio-televisivi ad Enti Pubblici	<p>La Società, al fine di aggiudicarsi la vendita dei diritti radio-televisivi a operatori di piattaforme televisive/distributori locali costituenti organismi di diritto pubblico, corrompe il Pubblico Funzionario addetto all'acquisto dei suddetti diritti, mediante, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento in denaro; - uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Pubblico Funzionario.
PA_16	Marketing e Distribuzione	Richiesta di permessi, licenze e autorizzazioni per la diffusione del segnale televisivo all'estero	<p>La Società, al fine di ottenere permessi, licenze e autorizzazioni per la diffusione del segnale televisivo all'estero, corrompe il Pubblico Funzionario incaricato mediante, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento in denaro; - uso di beni aziendali come l'auto aziendale, telefonia, viaggi, ecc...; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del Pubblico Funzionario.
PA_17	Marketing e Distribuzione	Partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi, erogazioni e finanziamenti pubblici per la realizzazione/ produzione e/o commercializzazione di programmi culturali o di intrattenimento	<p>La Società, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (nazionale e comunitario in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni), rilascia informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p>

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio

dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

4. I reati contro la Pubblica Amministrazione – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al Sistema delle deleghe e dei poteri, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

La Società persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.

La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

I fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

Le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

E' fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

E' fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione per il compimento di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio.

In particolare, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o con dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche è fatto divieto di:

- promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- accettare doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;

- promettere o concedere loro (o loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori o partner o consulenti in genere da loro indicati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività attinenti allo svolgimento del proprio incarico;
- promettere o fornire loro (o loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori o servizi di utilità personale.

Con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, la Società ammette la corresponsione, previamente autorizzata, di omaggi, atti di cortesia commerciale purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

E' fatto inoltre divieto di accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di omaggi e atti di cortesia commerciale di modico valore, da soggetti, diversi da quelli indicati precedentemente con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società.

Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società in ragione della posizione ricoperta nella Società, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Le liberalità di carattere benefico o culturale sono considerate limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni *no-profit* oppure di valore culturale o sociale.

E', in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta.

In particolare è fatto divieto di:

- produrre o distribuire documenti o dati non veritieri o alterati od omettere informazioni dovute al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni di varia natura, erogate dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea;
- destinare le erogazioni ricevute dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea a finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento

o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;

- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

5. I reati contro la Pubblica Amministrazione – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra individuati (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono rispettare le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 *Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 24 del D. Lgs. 231/2001*

Individuazione di opportunità di business (per convenzioni o trattative dirette) con Enti Pubblici (Ministero, Regioni, Enti Locali,...) - Direttore Generale				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_1	Il CdA, con separate delibere, attribuisce i seguenti compiti: - all'Amministratore Delegato, di "compiere atti e stipulare contratti e convenzioni comunque inerenti all'oggetto sociale [...] col limite di importo di 1.500.000 per ciascun contratto"; - al Direttore Generale, di "curare le attività di comunicazione istituzionale e promozione, con particolare riferimento al rapporto con i principali Enti di riferimento (Ministero Affari Esteri, Organizzazioni Internazionali)"; - al Presidente, di "provvedere al coordinamento e alla supervisione delle iniziative inerenti al Progetto di sviluppo della Società, con particolare riguardo [...] alla ricerca di partners pubblici interessati".	Verbali delle delibere del CdA	CdA	Ad evento
2_PA_1	Il paragrafo 3.5 del Codice Etico di Rai S.p.A., "Rapporti istituzionali" recita: "Nei rapporti con le Istituzioni dello Stato, Rai si impegna a rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva".	Codice Etico Rai	CdA Casa Madre	Ad evento

Gestione iniziative benefiche - Direttore Generale				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_2	A inizio anno viene definito a budget e condiviso col CdA un importo da destinarsi ad iniziative benefiche.	Budget	- Direttore Generale - Amministratore Delegato - CdA	Annuale
2_PA_2	La scelta del fruitore della donazione viene condivisa dal Direttore Generale, o dall'Amministratore Delegato, con il CdA.	Verbali di CdA	- Direttore Generale - Amministratore Delegato - CdA	Annuale
3_PA_2	In vista dell'acquisto di beni da destinarsi ad attività benefiche si prevede la firma congiunta di un modulo autorizzativo da parte del Direttore Generale o dall'Amministratore Delegato e del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo.	Modulo autorizzativo firmato	- Direttore Generale - Amministratore Delegato - Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo	Ad evento
Individuazione di opportunità di business (per convenzioni o trattative dirette) con Enti Pubblici (Ministero, Regioni, Enti Locali,...) - Amministratore Delegato				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_3	Il CdA, con separate delibere, attribuisce i seguenti compiti: - all'Amministratore Delegato, di "compiere atti e stipulare contratti e convenzioni comunque inerenti all'oggetto sociale [...] col limite di importo di 1.500.000 per ciascun contratto"; - al Direttore Generale, di "curare le attività di comunicazione istituzionale e promozione, con particolare riferimento al rapporto con i principali Enti di riferimento (Ministero Affari Esteri, Organizzazioni Internazionali)"; - al Presidente, di "provvedere al coordinamento e alla supervisione delle iniziative inerenti al Progetto di sviluppo della Società, con particolare riguardo [...] alla ricerca di partners pubblici interessati".	Verbali delle delibere del CdA	CdA	Ad evento
2_PA_3	Il paragrafo 3.5 del Codice Etico di Rai S.p.A., "Rapporti istituzionali" recita: "Nei rapporti con le Istituzioni dello Stato, Rai si impegna a rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva".	Codice Etico Rai	CdA Casa Madre	Ad evento
Assegnazione di bonus (attività propedeutica) - Amministratore Delegato				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_4	L'Amministratore Delegato a inizio anno definisce e condivide con il CdA un piano incentivi, dove è data indicazione dell'importo totale da dedicarsi ai bonus per dirigenti e dipendenti.	Piano incentivi approvato	- Amministratore Delegato - CdA	Annuale
2_PA_4	I meccanismi di incentivo sono condivisi con Rai sulla base di precisi indicatori di performance.	Documento descrittivo dei criteri adottati	Rai S.p.A.	Annuale
Gestione iniziative benefiche - Amministratore Delegato				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_5	A inizio anno viene definito a budget e condiviso col CdA un importo da destinarsi ad iniziative benefiche.	Budget	- Direttore Generale - Amministratore Delegato - CdA	Annuale

2_PA_5	La scelta del fruitore della donazione viene condivisa dal Direttore Generale, o dall'Amministratore Delegato, con il CdA.	Verbali di CdA	- Direttore Generale - Amministratore Delegato - CdA	Annuale
3_PA_5	In vista dell'acquisto di beni da destinarsi ad attività benefiche si prevede la firma congiunta di un modulo autorizzativo da parte del Direttore Generale o dall'Amministratore Delegato e del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo.	Modulo autorizzativo firmato	- Direttore Generale - Amministratore Delegato - Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo	Ad evento
Selezione del personale - Amministratore Delegato				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_6	A fronte dell'esigenza di apertura di una posizione, il Responsabile di Funzione interessato dal processo compila un modulo per la richiesta di assunzione destinato all'Amministratore Delegato; l'Amministratore Delegato, se approva la richiesta, la presenta al Responsabile Risorse Umane Rai. Nei casi in cui il Responsabile di Funzione disponga già del nominativo della persona da assumere, ne dà indicazione nel suddetto modulo.	Modulo di richiesta di assunzione	- Responsabile di Funzione - Amministratore Delegato - Responsabile Risorse Umane Rai	Ad evento
2_PA_6	L'intervistatore formalizza il risultato del colloquio in una specifica scheda di assunzione, evidenziando gli aspetti motivazionali, tecnici e psico-attitudinali del candidato. Il processo di selezione è seguito dal Responsabile Risorse Umane Rai, dal Responsabile della Funzione richiedente e dall'Amministratore Delegato.	Scheda di assunzione	- Responsabile di Funzione - Amministratore Delegato - Responsabile Risorse Umane Rai	Ad evento
3_PA_6	Il sistema autorizzativo è il seguente: - per figure professionali inquadrato fino ad un livello di funzionario super: Responsabile Risorse Umane Rai e Amministratore Delegato; - per gradi superiori: Responsabile Risorse Umane Rai e CdA Rai World su proposta dell'Amministratore Delegato.	Scheda di assunzione firmata	- CdA - Amministratore Delegato - Responsabile Risorse Umane Rai	Ad evento
4_PA_6	Il contratto di assunzione viene firmato dall'Amministratore Delegato.	Contratto di assunzione	Amministratore Delegato	Ad evento
Gestione pagamenti - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_7	La Funzione richiedente verifica la corrispondenza dei beni in entrata con tutte le prescrizioni contrattuali (es. quantità e la qualità) siglando la fattura.	Fattura siglata	Responsabile di Funzione	Ad evento
2_PA_7	La Funzione Amministrazione, Controllo e Gestione verifica la corrispondenza tra ordine d'acquisto e fattura.	- Ordini di acquisto - Fatture	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
3_PA_7	La Funzione Amministrazione, Controllo e Gestione comunica alla Tesoreria di Rai la disposizione di pagamento della fattura.	Comunicazione di benestare al pagamento	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari per attività ispettive (Guardia di Finanza, Ispettori del Lavoro) - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_8	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Amministratore Delegato	Infrannuale
2_PA_8	Il dipendente che accoglie il Pubblico Funzionario durante i controlli ha l'obbligo di informarne tempestivamente il	E-mail di comunicazione	- Dipendente - Responsabile	Annuale

	Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne.		Comunicazione e Relazioni Esterne	
3_PA_8	Lo staff dell'Area Comunicazione e Relazioni Esterne invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario all'Amministratore Delegato.	Verbale dell'ispezione	Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne	Ad evento
Selezione del fornitore mediante affidamenti in economia o affidamenti diretti per beni e/o servizi (non radio-televisivi) - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_9	Il Responsabile della Funzione richiedente elabora la Richiesta d'Acquisto, specificando: - descrizione fornitura e quantità richieste; - importo presunto (limite massimo di spesa autorizzata); - criterio di selezione delle offerte.	Richiesta d'Acquisto	Responsabile di Funzione	Ad evento
2_PA_9	Il Controller verifica la compatibilità della RdA con il budget aziendale.	RdA siglate dal Controller	Controller	Ad evento
3_PA_9	L'attuale sistema dei poteri di spesa è: - Responsabili di Funzione: importi fino a 25.000 €; - Amministratore Delegato: importi fino a 1.500.000 €; - Direttore Generale: importi fino a 150.000 €.	Sistema delle deleghe e dei poteri	- Responsabili di Funzione - Amministratore Delegato - Direttore Generale	Ad evento
4_PA_9	Secondo il sistema delle deleghe e dei poteri, il procuratore competente autorizza la Richiesta d'Acquisto.	Richiesta d'Acquisto autorizzata	- Responsabili di Funzione - Amministratore Delegato - Direttore Generale	Ad evento
5_PA_9	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione elabora il contratto, che viene sottoposto all'approvazione del procuratore competente.	Contratto siglato	- Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione - Procuratore competente	Ad evento
Selezione del fornitore mediante procedure selettive ristrette o affidamenti diretti per beni e/o servizi (radio-televisivi) - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_10	Il Responsabile della Funzione richiedente elabora la Richiesta d'Acquisto, specificando: - descrizione fornitura e quantità richieste; - importo presunto (limite massimo di spesa autorizzata); - criterio di selezione delle offerte.	Richiesta d'Acquisto	Responsabile di Funzione	Ad evento
2_PA_10	Il Controller verifica la compatibilità della RdA con il budget aziendale.	RdA siglate dal Controller	Controller	Ad evento
3_PA_10	L'attuale sistema dei poteri di spesa è: - Responsabili di Funzione: importi fino a 25.000 €; - Amministratore Delegato: importi fino a 1.500.000 €; - Direttore Generale: importi fino a 150.000 €.	Sistema delle deleghe e dei poteri	- Responsabili di Funzione - Amministratore Delegato - Direttore Generale	Ad evento
4_PA_10	Secondo il sistema delle deleghe e dei poteri, il procuratore competente autorizza la Richiesta d'Acquisto.	Richiesta d'Acquisto autorizzata	- Responsabili di Funzione - Amministratore Delegato - Direttore Generale	Ad evento
5_PA_10	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione elabora il contratto, che viene sottoposto all'approvazione del procuratore competente.	Contratto siglato	- Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento

			- Procuratore competente	
Gestione rimborso spese (attività propedeutica) - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_11	La "Procedura Trasferte" di Rai ha la finalità di indicare le regole di processo per la gestione della nota spese in termini di: - workflow autorizzativo; - tipologie di spesa ammesse; - limiti di spesa per tipologia per singola area; - modalità operative. La procedura è adottata da Rai World mediante l'utilizzo del relativo sistema informativo.	Procedura Trasferte	Rai S.p.A.	Ad evento
2_PA_11	Sulla base del "Foglio Viaggio" compilato dal dipendente, il Responsabile di Funzione competente (procuratore) autorizza la trasferta validando il modulo stesso.	"Foglio Viaggio" autorizzato	- Dipendente - Responsabile di Funzione	Ad evento
3_PA_11	La nota spese viene verificata dalla segreteria.	Nota spese vistata	Segreteria	Ad evento
4_PA_11	La nota spese viene approvata dal Responsabile di Funzione competente (procuratore).	Nota spese autorizzata	Responsabile di Funzione	Ad evento
Pagamento dei contributi - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_12	La documentazione è resa disponibile a Rai e al consulente del lavoro, che provvedono alla determinazione dei contributi dovuti.	Documentazione di supporto siglata	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Infrannuale
2_PA_12	Rai e il consulente del lavoro, controllata la documentazione ricevuta, predispongono la relativa documentazione.	Documentazione di supporto siglata	- Rai S.p.A. - Consulente del lavoro	Infrannuale
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Guardia di Finanza, Ispettori del Lavoro, Autorità Pubbliche di Vigilanza) - Comunicazione e Relazioni Esterne				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_13	Predisposizione ed aggiornamento periodico della lista dei dipendenti autorizzati ad avere contatti con i Pubblici Funzionari.	Lista dei dipendenti autorizzati	Amministratore Delegato	Infrannuale
2_PA_13	Il dipendente che accoglie il Pubblico Funzionario durante i controlli ha l'obbligo di informarne tempestivamente il Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne.	E-mail di comunicazione	- Dipendente - Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne	Annuale
3_PA_13	Lo staff dell'Area Comunicazione e Relazioni Esterne invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario all'Amministratore Delegato.	Verbale dell'ispezione	Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne	Ad evento
Gestione dei doni, omaggi e liberalità - Comunicazione e Relazioni Esterne				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_14	A inizio anno viene definito a budget e condiviso col CdA un importo da destinarsi a doni, omaggi e liberalità.	Budget	- Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne - Amministratore Delegato - CdA	Annuale
2_PA_14	Si prevede un limite di importo massimo da destinarsi a	Specifica procedura	- Amministratore	Ad evento

	doni e liberalità.		Delegato - CdA	
3_PA_14	Il paragrafo 3.1 del Codice Etico di Rai, "Criteri di condotta negli affari" recita: "E' fatto esplicito divieto di dare o ricevere, sotto alcuna forma, sia diretta che indiretta, regali, omaggi e ospitalità, salvo che il valore degli stessi sia tale da non compromettere l'immagine aziendale".	Codice Etico Rai S.p.A.	CdA Rai S.p.A.	Ad evento
Vendita di diritti radio-televisivi ad Enti Pubblici - Marketing e Distribuzione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_15	Il sistema delle deleghe e dei poteri attribuisce al Responsabile Marketing e Distribuzione la facoltà di intrattenere rapporti con rappresentanti di Enti Pubblici.	Sistema delle deleghe e dei poteri	Responsabile Marketing e Distribuzione	Ad evento
2_PA_15	Il Responsabile Marketing e Distribuzione comunica all'Amministratore Delegato ogni trattativa con Enti Pubblici in corso, specificando: - nominativo e qualifica della controparte; - eventuali intermediari coinvolti; - altri soggetti interessati alla stipula dello stesso contratto. Con frequenza trimestrale, effettua un controllo su tutte le trattative in corso e provvede a comunicare eventuali congruagli.	E-mail di comunicazione	Responsabile Marketing e Distribuzione	Ad evento
3_PA_15	Nel caso in cui l'attività di vendita di diritti sia affidata a soggetti terzi (agenti/collaboratori), tali soggetti si impegnano per iscritto, mediante specifica clausola contrattuale, al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 di Rai World e al Codice Etico di Rai.	Contratti con clausola	Responsabile Marketing e Distribuzione	Ad evento
Richiesta di permessi, licenze e autorizzazioni per la diffusione del segnale televisivo all'estero - Marketing e Distribuzione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_16	Il sistema delle deleghe e dei poteri attribuisce al Responsabile Marketing e Distribuzione la facoltà di intrattenere rapporti con rappresentanti di Enti Pubblici.	Sistema delle deleghe e dei poteri	Responsabile Marketing e Distribuzione	Ad evento
2_PA_16	La documentazione richiesta per l'ottenimento della licenza è predisposta dalla Funzione Marketing e Distribuzione, e successivamente autorizzata dall'Amministratore Delegato.	Documentazione a supporto	- Responsabile Marketing e Distribuzione - Amministratore Delegato	Ad evento
3_PA_16	In tutti i casi in cui si prevede la presenza di uno sponsor locale che supporti Rai World nell'ottenimento della licenza, lo sponsor si impegna per iscritto, mediante specifica clausola contrattuale, al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 di Rai World e al Codice Etico di Rai, ove sia prevista la stipula di un contratto. In tutti gli altri casi, il Responsabile Marketing e Distribuzione provvede ad inviare allo sponsor un'informativa dove si comunica l'adozione da parte di Rai World del Modello e si richiede	Informativa o clausola contrattuale	Responsabile Marketing e Distribuzione	Ad evento

	di attenersi.			
Partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi, erogazioni e finanziamenti pubblici per la realizzazione/ produzione e/o commercializzazione di programmi culturali o di intrattenimento - Marketing e Distribuzione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PA_17	Il Responsabile Marketing e Distribuzione inoltra alla Direzione Commerciale di Rai ogni richiesta di ottenimento di finanziamenti pubblici.	E-mail di comunicazione	Responsabile Marketing e Distribuzione	Ad evento
2_PA_17	Ogni richiesta di finanziamento pubblico è effettuata dalla Direzione Commerciale di Rai.	Mansionario	Direzione Commerciale Rai S.p.A.	Ad evento
3_PA_17	Il Responsabile Marketing e Distribuzione invia una comunicazione all'Organismo di Vigilanza con ogni richiesta di ottenimento di finanziamenti pubblici.	E-mail di comunicazione	Responsabile Marketing e Distribuzione	Ad evento

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo vigilanza.raeworld@rai.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Gestione iniziative benefiche – Direttore Generale				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_PA 2	Ogni volta che c'è l'intenzione di effettuarne, il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato segnalano all'Organismo di Vigilanza la volontà di effettuare iniziative benefiche. I medesimi provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare l'Organismo di Vigilanza circa l'eventuale effettuazione di iniziative benefiche.	E-mail di comunicazione	- Direttore Generale - Amministratore Delegato	Settimanale o mensile
Gestione iniziative benefiche – Amministratore Delegato				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_PA 5	Ogni volta che c'è l'intenzione di effettuarne, il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato segnalano all'Organismo di Vigilanza la volontà di effettuare iniziative benefiche. I medesimi provvedono, con	E-mail di comunicazione	- Direttore Generale - Amministratore Delegato	Settimanale o mensile

	cadenza mensile, ad aggiornare l'Organismo di Vigilanza circa l'eventuale effettuazione di iniziative benefiche.			
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari per attività ispettive (Guardia di Finanza, Ispettori del Lavoro) – Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ PA 8	Il Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne provvede ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito all'eventuale effettuazione di attività ispettive.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di comunicazione conclusione ispezione con allegato il verbale - E-mail di comunicazione mensile	Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne	Settimanale o mensile
Gestione dei rapporti con Pubblici Funzionari (Guardia di Finanza, Ispettori del Lavoro, Autorità Pubbliche di Vigilanza) – Comunicazione e Relazioni Esterne				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ PA 13	Il Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne provvede ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa l'avvio, il procedere e la conclusione delle attività ispettive. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito all'eventuale effettuazione di attività ispettive.	- E- mail di comunicazione inizio ispezione - E-mail di comunicazione conclusione ispezione con allegato il verbale - E-mail di comunicazione mensile	Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne	Settimanale o mensile
Gestione dei doni, omaggi e liberalità – Comunicazione e Relazioni Esterne				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ PA 14	Il Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne inoltra tempestivamente all'Organismo di Vigilanza la lista omaggi autorizzata. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito all'eventuale effettuazione di doni, omaggi o liberalità.	- E-mail di comunicazione con l'allegata la lista omaggi autorizzata - E-mail di comunicazione mensile	Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne	Settimanale o mensile
Richiesta di permessi, licenze e autorizzazioni per la diffusione del segnale televisivo all'estero – Marketing e Distribuzione				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ PA 16	Il Responsabile Marketing e Distribuzione comunica all'Organismo di Vigilanza ogni iniziativa di richiesta di licenze per la diffusione del segnale all'estero. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito ad ogni richiesta di licenze per la diffusione del segnale all'estero.	E-mail di comunicazione	Responsabile Marketing e Distribuzione	Settimanale o mensile
Partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi, erogazioni e finanziamenti pubblici per la realizzazione/ produzione e/o commercializzazione di programmi culturali o di intrattenimento – Marketing e Distribuzione				

Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ PA 17	Il Responsabile Marketing e Distribuzione invia una comunicazione all'Organismo di Vigilanza con ogni richiesta di ottenimento di finanziamenti pubblici. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito ad ogni richiesta di ottenimento di finanziamenti pubblici.	E-mail di comunicazione	Responsabile Marketing e Distribuzione	Settimanale o mensile

PARTE SPECIALE – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis afferente tutti i delitti informatici compresi quelli innovati ed introdotti *ex novo* dalla medesima legge.

L'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001, rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” stabilisce:

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

I reati indicati in questa disposizione di legge sono riconducibili a queste tipologie di reato:

1. Le falsità

- (art. 491 bis. c.p.) Documenti informatici

2. Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

- (art. 615 ter c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

- (art. 615 quater c.p.) Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici a telematici
- (art. 615 quinquies c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

3. Delitti contro l'inviolabilità dei segreti

- (art. 617 quater) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- (art. 617 quinquies) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

4. Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

- (art. 635 bis) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- (art. 635 ter) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- (art. 635 quater) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- (art. 635 quinquies) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

5. Delitti contro il patrimonio mediante frode

- (art. 640 quinquies) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della singola fattispecie.

1.1 Le falsità

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesse concernenti, rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Questa disposizione, inserita dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, è stata modificata dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha soppresso il secondo periodo dell'articolo ed ha aggiunto la locuzione "avente efficacia probatoria" specificando la nozione di documento informatico rilevante ai fini dell'applicabilità del titolo del codice penale sulle falsità in atti.

1.2 Delitti contro l'inviolabilità del domicilio

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il bene giuridico protetto dal precetto in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene, oggi, per la gran parte, tramite sistemi informatici.

Per “sistema informatico” deve intendersi un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all'uomo attraverso l'utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell'accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l'espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo;

- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso quale coscienza e volontà di entrare in un sistema e di permanervi contro la volontà dell'avente diritto;
- il reato è di mera condotta e si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra descritte ovvero accede al sistema informatico, senza che sia necessario che si configuri una lesione del sistema o che l'accesso sia stato effettuato con il fine di violare la riservatezza degli utenti autorizzati³.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, diffonde, riproduce, comunica o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5164 a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater c.p.

Il reato previsto dal precetto è un reato di pericolo finalizzato a prevenire la commissione di delitti più gravi contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nel procurarsi, diffondere, riprodurre, comunicare o consegnare *password* per l'accesso ad un sistema;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico* in quanto la condotta deve essere perpetrata al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero per cagionare un danno;
- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte.

Due sono le aggravanti previste dal secondo comma della norma in esame: l'una afferisce alla natura del sistema informatico, l'altra al soggetto che compie la violazione⁴.

³ Cfr. Cass. 20 marzo 2007, n. 11689.

⁴ Le aggravanti saranno oggetto di un'analisi più dettagliata nel prosieguo della trattazione, avuto riguardo alla disamina dell'art. 617 quater c.p., cui l'art. 615 quater fa espresso richiamo.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.32.

Il reato *de quo* è stato oggetto di sostanziali modifiche da parte della legge 48/08 che ha letteralmente sostituito la norma originaria, introdotta per la prima volta nel sistema penale dalla legge n. 547/1993. E' stato, invero, necessario un adeguamento a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa nel senso di un maggiore severità nella configurazione del reato.

Il reato oggi delineato è un reato di pericolo astratto.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel produrre, riprodurre, procurarsi, importare, diffondere, comunicare, consegnare e mettere a disposizione di altri virus informatici;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, ovvero la coscienza e volontà nel porre in essere una delle condotte descritte al fine di danneggiare il sistema;
- il reato si consuma nel momento in cui delle condotte viene realizzata senza che rilevi il conseguimento dello scopo lesivo.

1.3 Delitti contro l'inviolabilità dei segreti.

Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa .

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3. da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.*

Il bene giuridico protetto dalla norma è la segretezza delle comunicazioni che, oltre ad essere telefoniche (art. 617 c.p.) e telegrafiche (617 bis c.p.), sono, soprattutto al giorno d'oggi, informatiche.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nell'intercettazione, interruzione o impedimento delle comunicazioni di un sistema informatico o telematico o di più sistemi in comunicazione tra loro, ovvero nel rivelare con qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di predette comunicazioni;
- l'intercettazione delle comunicazioni deve avvenire con mezzi fraudolenti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte sopra descritte.

Aggravanti speciali sono, da ultimo, previste nel comma terzo della norma in esame.

Esse sono:

- la natura statale, pubblica o l'appartenenza ad un'impresa esercente attività di pubblico servizio o di pubblica utilità del sistema in danno del quale vengono poste in essere le condotte penalmente rilevanti;
- la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'agente qualora perpetri una delle condotte descritte con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti al servizio od alla funzione o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato.

Il verificarsi delle aggravanti sopra esposte implica la procedibilità d'ufficio del reato nonché l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

La fattispecie di reato in esame ha la funzione di punire le attività prodromiche all'intercettazione, impedimento od interruzione delle comunicazioni.

Si precisa che :

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'installazione delle apparecchiature idonee a violare la segretezza delle comunicazioni;
- l'elemento soggettivo richiesto è il *dolo generico* inteso come coscienza e volontà dell'installazione di apparecchiature atte all'intercettazione, impedimento od interruzione della comunicazione;
- il reato si consuma con l'installazione delle apparecchiature.

Sono applicabili le aggravanti speciali del quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

1.4 Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Il reato è stato ridelineato dalla legge 48/08 che ha ovviato ad alcune critiche mosse dalla dottrina in quanto la fattispecie riproduceva, pedissequamente, quella costruita per il reato di "danneggiamento", non tenendo conto delle specificità afferenti i beni informatici.

Si precisa che:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel distruggere, deteriorare, danneggiare informazioni, dati o programmi informatici (software);
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico* inteso come coscienza e volontà del porre in essere la condotta descritta con la consapevolezza dell'altruità dell'oggetto materiale del reato;
- il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

Costituisce circostanza aggravante il reato il fatto che sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma è stata introdotta *ex novo* dalla legge 48/08.

La struttura del reato è analoga a quella descritta nell'art. 635 bis c.p., sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie di reato è stata introdotta dalla legge n. 48/08. In ossequio a quanto previsto nella Convenzione ratificata con la medesima legge, la fattispecie dell'art. 635 bis c.p. è stata sdoppiata ovvero le condotte penalmente rilevanti sono state ripartite in due distinte fattispecie. E' stata altresì introdotta una ulteriore specificazione dei possibili e peculiari comportamenti lesivi dei sistemi informatici o telematici.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie è analoga, in quanto a struttura, a quella dell'art. 635 ter c.p.

La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità.

Quando la lesione delle informazioni, dei dati o dei programmi si realizza è previsto un aggravio delle sanzioni applicabili.

1.5 Delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 48/08.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante va individuata nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82);
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico* che va ricercato nel fine ulteriore del certificatore di procurare a sé un ingiusto profitto ovvero di cagionare ad altri un danno.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Delitti di criminalità organizzata

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 2 comma 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, intitolata “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 ter in cui sono richiamati e sanzionati i delitti di criminalità organizzata.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 416 Associazione per delinquere;
- art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416 ter Scambio elettorale politico mafioso;
- art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione.

L'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Delitti di criminalità organizzata”, così recita:

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione delle varie fattispecie, accompagnate da una sintetica illustrazione del reato.

Per i delitti di associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere, si rimanda alla trattazione degli stessi contenuta nella Parte Speciale afferente i reati transnazionali.

Art. 416 ter Scambio elettorale politico mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

1. *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
2. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.*
3. *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
4. *Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*
5. *Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*
6. *I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Il delitto in oggetto è da considerarsi una forma speciale del delitto del delitto di sequestro di persona e del delitto di estorsione.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è identico a quello previsto per il sequestro di persona con l'ulteriore elemento del fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo della liberazione del soggetto sequestrato;
- la condotta consiste nel privare taluno della libertà personale da intendersi come privazione della libertà di locomozione e di movimento;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico in quanto il soggetto agente opera al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Il momento in cui si consuma il delitto è quello del sequestro, a nulla rilevando che l'agente abbia anche conseguito l'ingiusto profitto.

Nel comma 2 dell'art. 630 è previsto che il delitto sia aggravato se da esso deriva, quale conseguenza non voluta dall'agente, la morte del sequestrato. Un'altra aggravante è prevista al comma 3, laddove si prevede che la morte del sequestrato sia, altrimenti, conseguenza voluta da parte dell'agente.

Il comma 4 dell'art. 630 c.p. indica, invece, un'ipotesi speciale di pentimento operoso.

Da ultimo, il comma 5 del citato articolo prevede la stessa figura di attenuante generale prevista per tutti i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati contro la fede pubblica.

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Rai World S.p.A. (in seguito la “Società”) e s’impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti ed, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di falsità in monete ai sensi dell’art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di falso nummario di cui all’articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità,

strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 prende in considerazione i reati del Capo I del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

La disposizione, rubricata "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a. *Per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - b. *Per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - c. *Per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d. *Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
 - e. *Per il delitto di cui all'articolo 459, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f. *Per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - f bis. per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote⁵.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098;

- 1) *chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 15 comma 7 lett. b) dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

- 2) *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. prevede quattro tipi di condotte diverse che sono comuni al reato previsto dall'art. 454; da qui l'opportunità di una trattazione complessiva delle due fattispecie.

Il bene giuridico protetto dalle norme in esame è la *fede pubblica*, da intendersi *come fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico*⁶.

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

Le condotte penalmente rilevanti individuate dalle norme sono:

- la contraffazione di carta moneta o di monete metalliche (art. 453 comma 1 c.p.), che consiste in una imitazione di quelle vere che sia idonea a trarre in inganno;
- l'alterazione di monete che consiste nella modifica della sostanza o dell'aspetto delle stesse (art. 453 comma 2 c.p., 454 c.p.), in particolare, l'alterazione, secondo la giurisprudenza, integra gli estremi del reato se serve ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore od inferiore;
- l'aver introdotto, detenuto o speso o messo altrimenti in circolazione le monete alterate o contraffatte dando ad esse l'apparenza di un valore superiore (art. 453 n. 3), ovvero scemandone il valore (art. 454 II° periodo) senza aver partecipato alla contraffazione od all'alterazione, di concerto con chi ha eseguito l'operazione o con un intermediario;
- il reato si configura col porre in essere le condotte sopra descritte ed è configurabile il tentativo;
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato attraverso le condotte sopra descritte è il dolo generico.

⁶ La definizione di fede pubblica, riportata letteralmente, è stata elaborata da Fiandaca.

Le condotte penalmente rilevanti per l'integrazione del reato di cui agli artt. 453 n. 4 e 454 ultimo periodo sono:

- acquisto o ricevimento di monete false o alterate (come definite in precedenza) al fine di metterle in circolazione;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, che consiste nel perseguire il fine di mettere in circolazione le monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

E' un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

Si precisa che:

- a seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto *in buona fede* monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

Si precisa che:

- qualora l'agente abbia non solo ricevuto ma anche speso o messo in circolazione le monete false, la punibilità dell'agente sarà esclusa.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto *in buona fede* monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

Si precisa che:

- qualora l'agente abbia non solo ricevuto ma anche speso o messo in circolazione le monete false, la punibilità dell'agente sarà esclusa.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffatta la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1032.

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €103 a €516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La norma è stata modificata dal D.L. 350/01, cd Decreto Euro convertito nella L. 409/01 che ha introdotto, tra le altre, specifiche disposizioni contro la falsificazione dell'euro.

Il Decreto, invero, ha annoverato tra gli oggetti materiali del reato "i programmi informatici" ed ha altresì innovato la norma aggiungendovi il comma secondo.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il reato si configura quando l'agente:

- utilizza valori di bollo contraffatto od alterati;
- fa dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Delitti contro l’industria e il commercio

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Delitti contro l’industria e il commercio

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Rai World S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell’ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree a rischio per conto o nell’interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’articolo 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all’articolo 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l’OdV deve ricevere dai responsabili dei

controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 15 comma 7 lett. b) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel Codice Penale alcuni nuovi delitti contro l'industria ed il commercio e ha inserito nel D.Lgs. 231/01 un nuovo articolo in cui sono richiamati, tra gli altri, anche i neo introdotti delitti nonché quelli che la suddetta Legge ha modificato.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513 bis Illecita concorrenza con violenza o minaccia;
- art. 514 Frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che non prendeva in considerazione tale famiglia di delitti che rientrano nei Delitti contro l'economia pubblica.

L'articolo 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Il delitto in esame è un reato di pericolo nonché una figura residuale rispetto agli altri delitti come si desume dall'espressa clausola di sussidiarietà riportata nella norma. E' punibile solo su querela della persona offesa.

Si precisa che:

- la condotta consiste:
 - nell'adopere violenza sulle cose ovvero nell'utilizzare qualsiasi energia fisica su una cosa danneggiandola, trasformandola o mutandone la destinazione d'uso;
 - nell'adopere, alternativamente, mezzi fraudolenti ossia artifici e raggiri idonei a trarre in inganno;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, caratterizzato dal fatto che l'agente deve agire al fine di causare l'impedimento o il turbamento.

Art. 513 bis. Illecita concorrenza con violenza o minaccia

1. *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.*
2. *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici*

Il delitto in esame è finalizzato a tutelare la libertà dell'industria e del commercio soprattutto dagli atti tipici delle associazioni di stampo mafioso o analoghe.

Si precisa che:

- soggetto attivo del reato è chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o produttiva;
- la condotta consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia. Gli atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività;
- tali atti devono essere compiuti usando violenza sulle cose o minaccia, laddove per minaccia si intende la prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui realizzarsi dipende dalla volontà del soggetto che la mette in atto;
- l'elemento soggettivo del reato è, per alcuni il dolo generico mentre per altri il dolo specifico.

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali

- 1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.*
- 2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il reato in esame si consuma con il verificarsi del “nocumento all'industria nazionale”; non è ammissibile il tentativo altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio

- 1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.*
- 2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.*

Il delitto in oggetto è un delitto comune in quanto può essere commesso da chiunque eserciti un'attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico. E' un delitto sussidiario come espressamente previsto dalla norma.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nella consegna all'acquirente di qualsiasi bene materiale (fatta eccezione per il denaro) non conforme rispetto a quella pattuito. La non conformità del bene è individuabile in una diversità di genere, di specie, di qualità, di quantità o di provenienza;
- l'elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa secondo quanto sopra esplicitato;
- il momento in cui il reato si consuma è quello della consegna della merce all'acquirente.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Il delitto in esame, come quello precedente, è un delitto comune che può essere commesso da chiunque mette in vendita o in commercio sostanze alimentari.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel mettere in vendita o in commercio sostanze alimentari non genuine facendole apparire, attraverso l'inganno, come genuine. Per sostanze alimentari si intendono tutti quelle sostanze destinate all'alimentazione umana, bevande comprese. La non genuinità delle stesse risiede nel fatto che siano state modificate per opera dell'uomo che le ha alterate o contraffatte.
- L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'aver messo in vendita o in commercio sostanze alimentari con la consapevolezza della loro non genuinità e con la volontà di presentarle come genuine.
- Il delitto si consuma quando il soggetto attivo pone in vendita o mette altrimenti in commercio le sostanze alimentari. Per questo motivo è configurabile altresì il tentativo che ricorre quando la merce non sia ancora uscita dalla disponibilità del produttore ma quando questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione del prodotto (Cfr. Cass. 25.07.98, n. 8662).

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Il delitto in esame è un delitto comune e sussidiario. Le sanzioni ivi previste sono state oggetto di modifica da parte della L. 99/09 che ha innalzato la pena della reclusione da uno a due anni in aggiunta alla multa, il cui importo era stato portato da € 1.032 a € 20.000 dalla L. 80/05.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti simili al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Art. 517 ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

- 1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il delitto di cui sopra è stato introdotto nel Codice Penale con la Legge 99/09. E' un delitto comune ed è una fattispecie residuale in quanto la norma prevede che tale delitto si configuri "salva l'applicazione delle fattispecie previste e punite dagli articoli 473 e 474 c.p., rispettivamente rubricati "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".

Art. 517 quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

- 1. Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
- 3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma.*
- 4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Il delitto sopra citato è stato introdotto nel Codice Penale dalla citata Legge n. 99/09.

La fattispecie criminosa è finalizzata alla tutela “indicazioni geografiche” o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, considerate sia come una garanzia di qualità del prodotto che come fattore discriminante per la scelta da parte del consumatore, che esegue l’acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza.

A seguito dell’attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l’eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati societari ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati societari

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Rai World S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari di cui all’articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati societari di cui all’articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25 ter, comma 1 del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: *"...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..."* le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché:

- per alcuni reati è difficile configurare una condotta che possa essere rilevante in quanto: *"... commessi nell'interesse della società..."*;
- altre fattispecie sono "caricate" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti: in particolare, elencando quali soggetti attivi dei reati societari gli amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza, è ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) o perfino esclusa (per le ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

In aggiunta, l'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, elimina l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle relative misure cautelari.

L'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/01 prevede che: *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie⁷.*

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

⁷ Ai sensi dell'articolo 39, comma 5 della Legge 262/05, Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- [d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;^{8]}
- [f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;^{9]}
- [h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;]¹⁰
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629bis del codice civile¹¹, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I reati societari così richiamati, per comodità espositiva, sono raggruppati in tre tipologie:

⁸ Ai sensi dell'articolo 34, secondo comma della Legge 262/05, l'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

⁹ Ai sensi dell'articolo 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, l'articolo 2624 del codice civile è abrogato.

¹⁰ Articolo modificato dall'art. 37, co. 35, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, eliminato ogni riferimento alla Società di Revisione.

¹¹ Il reato è stato inserito alla lettera r), ai sensi dell'articolo 31, secondo comma della Legge 262/05

1. Le falsità

- artt. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali

2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori
- art. 2629bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

3. Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Per ogni tipologia di reato individuata, è qui di seguito riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

2.1 Le Falsità

Art. 2621 False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità e' esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità e' comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio.

La pena e' da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità e' comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene), con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero omette, con la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge.

In riferimento all'art. 2621 c.c. si precisa, tra l'altro, che l'esposizione dei fatti, cui si riferisce l'articolo, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi. Tra questi ultimi, rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. In buona sostanza, si tratta quindi di un mendacio attinente a dati storici.

I fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazione, devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In altre parole, la fraudolenza, che in passato rilevava solo come elemento psicologico del reato, rileva ora sul piano dell'attitudine ingannatoria della condotta.

Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

Quanto sino ad ora esposto trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche nel caso di bilancio consolidato.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci od al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le prime, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, ex articolo 2429 cod. civ..

Tra le seconde, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

In ordine alla pena e con riferimento all'articolo 2621c.c., presupposto indefettibile per la sua applicabilità (arresto sino a due anni) è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nell'intenzionalità dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

A quanto sino ad ora esposto, deve tuttavia aggiungersi che il comportamento dell'agente, è punibile solo nel caso in cui le informazioni false od omesse, siano rilevanti e tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano variazioni del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quelle corrette.

La fattispecie dell'art. 2622 cod. civ. si distingue da quella del precedente articolo 2621 cod. civ. solo per il fatto che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solamente se comporta un danno per la società, per i soci o per i creditori.

Ulteriore elemento di diversità va rilevato nella pena, che è differente a seconda che la società sia quotata in borsa o meno.

Nel primo caso – non applicabile per la Società – il reato è procedibile d'ufficio, e la pena varia da 1 a 4 anni. Nel secondo caso – di una società non quotata in borsa come Rai World S.p.A. – il reato è invece perseguibile a querela di parte, e la pena varia da 6 mesi a 3 anni.

Per gli altri elementi caratterizzanti la fattispecie incriminatrice del reato si rimanda alle considerazioni già svolte sub art. 2621 c.c.

Da ultimo, si evidenzia che le pene per entrambi i reati sono state inasprite con l'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

Art. 2623 Falso in prospetto¹²

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Il reato in oggetto, ora descritto nell'articolo 173 bis, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (mentre l'art. 2623 cod. civ. è stato espressamente abrogato), risponde all'esigenza sentita dal legislatore di distinguere il comportamento di chi falsifica i “prospetti” e i “documenti”, da quello che ha per oggetto le comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ..

¹² L'articolo 2623 è abrogato e il relativo reato è stato spostato nel Testo Unico sulla Finanza, "Art. 173bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173 bis e il D.Lgs. 231/01: pertanto al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per la Società, in quanto non soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 58/98.

Oggetto del delitto in commento sono, infatti, i prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento (art. 94, D.Lgs. n. 58/98) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (art. 113, D.Lgs. n. 58/98), ovvero dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto (OPA), o di scambio (OPS), redatti con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni idonee ad indurre in errore o ad occultare dati o notizie.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque rediga materialmente i menzionati documenti esponendo false informazioni od occultando dati e notizie con intenzione fraudolenta.

Nel novellato articolo 173 bis del TUF, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2623 cod. civ., è rimasta la sola formulazione dell'ipotesi delittuosa, che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

La circostanza che la fattispecie tipica di reato, abrogata nel codice civile, sia stata riproposta nel TUF lascia supporre che il legislatore non l'abbia reinserita tra i reati societari ex D. Lgs. 231/2001 per una mera svista.

Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione¹³

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

La fattispecie si concretizza allorché i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni. Non è ancora pienamente appurato se la fattispecie è applicabile solo per le società cui la revisione è obbligatoria per legge oppure è estensibile alle ipotesi di "revisione volontaria", cioè la revisione adottata per particolari motivi di

¹³ Ai sensi dell'articolo 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, l'articolo 2624 del codice civile è abrogato.

trasparenza nei confronti degli azionisti e del mercato. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono, appunto, i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Inoltre l'art. 35 della legge 262/05 ha previsto l'introduzione di due autonome figure delittuose riguardanti l'attività di revisione contabile, inserite nel TUF, agli artt. 174 bis e 174 ter. Tali norme dovranno essere coordinate con la disciplina del codice civile (art. 2624, Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; art. 2635, Infedeltà a seguito di dazione o promessa), non abrogate dalla Legge sul risparmio.

Ne deriva un sistema "a doppio binario", nell'ambito del quale reati aventi un medesimo fatto tipico vengono distinti a seconda che riguardino società di revisione soggette alla disciplina TUF o meno.

2.2 *La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*

Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Al delitto in esame può essere attribuita una funzione di chiusura del sistema, chiamato ad operare in tutte quelle fattispecie nelle quali non è possibile configurare gli estremi delle altre fattispecie specifiche di aggressione all'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

Il reato è proprio degli amministratori; sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;

- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell’obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto il reato è generalmente escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall’articolo 2306 cod. civ.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in difetto di una delibera assembleare, mentre l’articolo 2629 di cui *infra* si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

Si può infine osservare come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell’ente per questa fattispecie di reato, poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l’utile di esercizio quanto l’utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all’utile d’esercizio meno le perdite non ancora coperte più l’utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell’illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Per le stesse ragioni esposte in corrispondenza della precedente fattispecie di reato, può evidenziarsi come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell’ente per questa fattispecie di reato

poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La condotta è rilevante nelle sole fattispecie al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per esempio dall'articolo 2357 cod. civ. per le società per azioni e quindi con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'articolo 2474 cod. civ. prevede un divieto assoluto in tal senso per le società a responsabilità limitata.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è si estingue.

Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629bis quale violazione più grave delle due.

Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di

azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

2.3 Altri illeciti

Art. 2625 Impedito controllo¹⁴

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena e' raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

¹⁴ Articolo modificato dall'art. 37, co. 35, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, eliminato ogni riferimento alla Società di Revisione.

E' reato¹⁵ proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- oltre all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Art. 2637 Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione

¹⁵ Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo.

del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Si ricorda che il reato si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e pertanto è rilevante nel caso di specie delle azioni della Società stessa.

Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali, nel caso di specie in relazione a Banca d'Italia.

3. Le attività sensibili ex art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le attività poste in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
SOC_1	Amministrazione, Controllo e Gestione	Gestione finanziaria	Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di: - generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali; - generare riserve occulte o fondi "neri"; - disapplicare i criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati generando la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio; - determinare mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.
SOC_2	Amministrazione, Controllo e Gestione	Predisposizione del bilancio e nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge (dirette ai soci o al pubblico)	Modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di: - generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali; - costituire riserve occulte o fondi "neri"; - disapplicare i criteri dettati dalla legge e dei principi contabili generalmente accettati generando la sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio; - determinare mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.

SOC_3	Amministrazione, Controllo e Gestione	Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e i soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.	Impedimento dello svolgimento di controlli da parte dei soci e del collegio sindacale, mediante azioni (indisponibilità agli appuntamenti, ritardo o mancata consegna di documentazione richiesta, o mancata disponibilità a fornire la documentazione, ecc) od omissioni (di informazioni, dati, documenti, ecc).
SOC_4	Amministrazione, Controllo e Gestione	Gestione dei rapporti contrattuali infra-gruppo	Restituzione dei conferimenti ad un socio in modo indiretto ad esempio tramite: - la compensazione di un debito del socio nei confronti della società; - il riconoscimento ad un socio di un credito in realtà inesistente; - la corresponsione di onorari per prestazioni di servizi non resi o comunque a prezzo non congruo; - una deliberazione dell'assemblea straordinaria che determina una modifica dell'atto costitutivo la cui esecuzione potrebbe compromettere le ragioni dei creditori; - la fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in forte sofferenza realizzata senza garantire il diritto di opposizione dei creditori della prima società.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

4. I reati societari – Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

4.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

4.2 *Area del Non Fare*

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo e sull'evoluzione della sua attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione e dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio attraverso le relazioni semestrali o il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società;
- assistere o prestare supporto ai Liquidatori nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare questi ultimi.

5. I reati societari – Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso

l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono compiere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001

Gestione finanziaria - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_SOC_1	La sezione del gestionale utilizzata per la contabilità è profilata in modo tale che ne abbia accesso soltanto il personale della Funzione Amministrazione, Controllo e Gestione, oltre al personale amministrativo Rai dedicato.	Profilazione utenti su SAP	Responsabile IT Rai S.p.A.	Ad evento
2_SOC_1	Prima di procedere all'elaborazione dei report trimestrali, Rai effettua controlli sulla correttezza delle risultanze contabili inviate da Rai World.	Checklist vistata	Rai S.p.A.	Infrannuale
3_SOC_1	Rai, dopo aver condiviso con l'Area Amministrazione, Controllo e Gestione di Rai World i criteri di predisposizione dei report trimestrali contabili e finanziari, provvede alla loro elaborazione.	Report trimestrali	- Rai S.p.A. - Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Infrannuale
Predisposizione del bilancio e nota integrativa e di tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge (dirette ai soci o al pubblico) - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_SOC_2	La sezione del gestionale utilizzata per la contabilità è profilata in modo tale che ne abbia accesso soltanto il personale della Funzione Amministrazione, Controllo e Gestione, oltre al personale amministrativo Rai dedicato.	Profilazione utenti su SAP	Responsabile IT Rai S.p.A.	Ad evento
2_SOC_2	Lo staff della Funzione Amministrazione, Controllo e Gestione, tramite il gestionale, invia a Rai i dati contabili necessari per la formazione del bilancio.	Sezione specifica di SAP	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Settimanale o mensile
3_SOC_2	Prima di procedere all'elaborazione della bozza di bilancio, Rai effettua controlli sulla correttezza delle risultanze contabili inviate da Rai World.	Checklist vistata	Rai S.p.A.	Infrannuale
4_SOC_2	Lo staff della Funzione Amministrazione, Controllo e Gestione congiuntamente all'Amministrazione di Rai effettua le chiusure trimestrali.	Chiusure trimestrali approvate	- Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione - Rai S.p.A.	Infrannuale
5_SOC_2	Rai procede alla creazione della bozza di bilancio, e la invia allo staff della Funzione Amministrazione, Controllo e Gestione, che provvede a verificarla e formalizzarla.	Bozza di bilancio	Rai S.p.A.	Annuale
6_SOC_2	Periodicamente la Società esterna di Revisione effettua audit specifici sulla redazione dei documenti contabili e svolge attività di certificazione del bilancio.	Verbale di audit	Società di Revisione	Infrannuale

Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e i soci.				
Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo. - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_SOC_3	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione verifica lo stato di esecuzione delle richieste pervenute dal Collegio Sindacale, assicurandosi che non vi siano ritardi o impedimenti all'esecuzione.	Lista richieste con data di evasione	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
2_SOC_3	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione verbalizza le riunioni svolte con il Collegio Sindacale.	Verbale dell'incontro	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
3_SOC_3	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione si assicura che le richieste di informazioni o di accesso alle informazioni da parte dei soci siano datate, protocollate ed eseguite entro i termini previsti.	Registro delle richieste dei soci	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
Gestione dei rapporti contrattuali infra-gruppo - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_SOC_4	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione e il Direttore Generale, di concerto con Rai, predispongono i contratti relativi a tutte le operazioni infra-gruppo.	Contratti infra-gruppo	- Direttore Generale - Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
2_SOC_4	Il prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi infra-gruppo, che è in linea con il mercato, è stabilito da Rai, ed è esplicitato sui contratti.	Contratti infra-gruppo	- Rai S.p.A. - Responsabile Finance & IT - Direttore Generale	Ad evento
3_SOC_4	Lo staff della Funzione Amministrazione, Controllo e Gestione verifica i report trimestrali prodotti da Rai S.p.A., presentanti la rendicontazione delle tariffe e la descrizione dettagliata dei servizi beneficiati, con riferimento ai servizi generali e immobiliari.	Report trimestrali	- Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione - Rai S.p.A.	Infrannuale
4_SOC_4	Lo staff della Funzione Amministrazione, Controllo e Gestione effettua la riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie infra-gruppo.	Riconciliazione tra consociate	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Annuale

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo vigilanza.raiworl@rai.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

<i>Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e i soci. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo – Amministrazione, Controllo e Gestione</i>				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ SOC 3	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione invia all'Organismo di Vigilanza i verbali delle riunioni svolte con il Collegio Sindacale.	E-mail all'OdV con allegati i verbali delle riunioni con il Collegio Sindacale	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
<i>Gestione dei rapporti contrattuali infra-gruppo – Amministrazione, Controllo e Gestione</i>				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ SOC 4	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione invia all'Organismo di Vigilanza i report trimestrali con la rendicontazione delle tariffe e la descrizione dei servizi infragruppo.	E-mail all'OdV con allegati i report trimestrali	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Infrannuale

PARTE SPECIALE – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Rai World S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di *terrorismo* di cui all'articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di terrorismo di cui all'articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato di cui al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater nel Decreto.

L'articolo 25 quater del D.Lgs. 231/01, rubricato "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
 - b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono raggruppabili in tre tipologie:

1. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

- art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

- art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati
- art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- art. 289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

2. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

- art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15
- L. 10 maggio 1976, n. 342
- L. 28 dicembre 1989, n. 422

3. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

- art. 2 Convenzione di New York

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale, delle leggi speciali e della Convenzione di New York che vengono in rilievo, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato.

2.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale

Art. 270 bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo e caratterizzata dalla violenza quale metodo sistematico per raggiungere i fini politici oggetto del programma associativo.

Si precisa che:

- la condotta eversiva dell'ordine democratico si concretizza nello sconvolgimento dell'assetto costituzionale “disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento¹⁶”;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo eversivo o terroristico oggetto del programma associativo;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività, poste in essere dall'associazione, aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mediante l'uso della violenza.

Art. 270 ter Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato è di tipo “monosoggettivo” e sussidiario rispetto a quello descritto all'art. 270 bis in quanto può essere compiuto solo in relazione alla partecipazione al delitto associativo.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché fornire sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità di terrorismo;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata;

¹⁶ Cass., I, 5-11-1987.

- il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi dell'articolo 270bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti nella norma.

Si precisa che:

- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico bensì è sufficiente l'esposizione a pericolo di persone o cose;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta penalmente rilevante ed è configurabile il tentativo.

Art. 270 quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione.

Si precisa che:

- l'addestramento è una condotta qualificata nei confronti di quella alternativa e residuale dell'istruzione che in ogni caso sono punite con le medesime pene;

Art. 270 sexies Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l'altrui vita od incolumità personale.

Art. 280 bis Atto di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. In sintesi il reato si configura come delitto di attentato, ossia come fattispecie ove sono puniti anche atti che si configurano come tentativi del precedente reato sancito all'art. 280. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il fatto diretto a danneggiare sia quello concreto di danneggiamento.

Art. 289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo

muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

La fattispecie di reato è caratterizzata dalla privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta o non voluta, del sequestrato, mentre costituisce circostanza attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo favorendo il rilascio della vittima.

Art. 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli art 270 e 270bis.

2.2 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali

Art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15

La norma prevede, quale circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25 quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

L. 10 maggio 1976, n. 342

Contiene disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

L. 28 dicembre 1989, n. 422

Contiene disposizioni in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

*2.3 Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999*

Art. 2

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.”

Perché un atto possa realizzare una delle suddette fattispecie di reato non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

- (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, la fattispecie criminosa sarebbe altresì configurabile qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

3. Le attività sensibili ex art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 quater del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
TER_1	Direttore Generale	Gestione iniziative benefiche	La Società effettua iniziative benefiche inesistenti o con importi finanziati sovrastimati al fine di trasferire risorse finanziarie a società con finalità di terrorismo o legate a gruppi terroristici.
TER_2	Amministratore Delegato	Gestione iniziative benefiche	La Società effettua iniziative benefiche inesistenti o con importi finanziati sovrastimati al fine di trasferire risorse finanziarie a società con finalità di terrorismo o legate a gruppi terroristici.
TER_3	Amministrazione, Controllo e Gestione	Selezione e gestione del fornitore per beni e/o servizi (radio-televisivi e non)	La Società conclude contratti di fornitura con fornitori collegati ad associazioni con finalità terroristiche. Di conseguenza non viene effettuata una selezione dei fornitori tale da garantire l'ottenimento di una fornitura che risponda a standard qualitativi ed economici definiti. Attraverso fatture false o gonfiate la Società trasferisce risorse finanziarie per finanziare attività terroristiche.
TER_4	Attività Editoriale	Selezione del fornitore di beni e/o servizi in paesi ad elevato rischio terroristico	Nell'ambito di specifici progetti da realizzarsi in paesi ad elevato rischio terroristico, il team che lavora in loco conclude contratti per la fornitura di beni e/o servizi, ivi compreso l'acquisto di diritti, con determinati fornitori collegati ad associazioni con finalità terroristiche. Attraverso fatture false o gonfiate la Società trasferisce risorse finanziarie per finanziare attività terroristiche.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

4. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni eversivi a danno dell'ordinamento democratico ed in particolare nella lotta contro il terrorismo, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altra modalità.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione;
- assicurarsi che i beneficiari delle liberalità e delle sponsorizzazioni siano soltanto enti e/o associazioni umanitarie e di solidarietà.

4.2 *Area del Non Fare*

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato

previste dall'articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- effettuare qualsivoglia operazione di liberalità e sponsorizzazioni, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo ovvero siano residenti/abbiano sede legale in Paesi definiti a rischio relativamente ai reati di cui alla presente Parte Speciale (25 quater del D.Lgs. 231/2001).

5. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 *Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001*

Gestione iniziative benefiche - Direttore Generale				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_TER_1	Prima di effettuare la donazione, il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato verificano che siano stati effettuati controlli sul fruitore in merito alla sua identità, eticità, e sulla natura sociale della sua attività, e che si conservi la relativa documentazione in uno specifico fascicolo.	- Fascicolo - Visura camerale	- Direttore Generale - Amministratore Delegato	Annuale
2_TER_1	La scelta del fruitore della donazione viene condivisa dal Direttore Generale con il CdA.	Verballi di CdA	- Direttore Generale - CdA	Annuale

Gestione iniziative benefiche - Amministratore Delegato				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_TER_2	Prima di effettuare la donazione, il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato verificano che siano stati effettuati controlli sul fruitore in merito alla sua identità, eticità, e sulla natura sociale della sua attività, e che si conservi la relativa documentazione in uno specifico fascicolo.	- Fascicolo - Visura camerale	- Direttore Generale - Amministratore Delegato	Annuale
2_TER_2	La scelta del fruitore della donazione viene condivisa dal Direttore Generale con il CdA.	Verbal di CdA	- Direttore Generale - CdA	Annuale
Selezione e gestione del fornitore per beni e/o servizi (radio-televisivi e non) - Amministrazione, Controllo e Gestione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_TER_3	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione effettua una verifica dell'appartenenza del fornitore alle liste antiterrorismo emesse dalla Comunità Europea (vedi sito http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html).	Lista nera antiterrorismo	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
2_TER_3	L'attuale sistema dei poteri di spesa è: - Responsabili di Funzione: importi fino a 25.000 €; - Amministratore Delegato: importi fino a 1.500.000 €; - Direttore Generale: importi fino a 150.000 €.	Sistema delle deleghe e dei poteri	- Responsabili di Funzione - Amministratore Delegato - Direttore Generale	Ad evento
3_TER_3	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione si rivolge (inviando la Richiesta di Offerta nel caso di affidamenti in economia) a soggetti che compaiono nell'elenco fornitori di Rai, oppure che hanno fornito la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.	Elenco fornitori di Rai S.p.A.	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
4_TER_3	Nella Richiesta di Offerta si chiede ai potenziali fornitori di fornire una dichiarazione in merito al loro possesso dei requisiti soggettivi richiesti, che permette loro di essere inseriti nell'elenco fornitori di Rai, dopo un controllo da parte di questa.	- RdO - Dichiarazione del potenziale fornitore	- Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione - Rai S.p.A.	Ad evento
Selezione del fornitore di beni e/o servizi in paesi ad elevato rischio terroristico - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_TER_4	Il Responsabile di Progetto comunica tempestivamente al Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione tutti gli acquisti effettuati in loco, a prescindere dal loro importo, specificando: - natura dell'acquisto; - natura del fornitore.	E-mail di comunicazione	Responsabile di Progetto	Ad evento
2_TER_4	Il Responsabile di Progetto comunica tempestivamente all'Amministratore Delegato e al Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione: - tutti gli acquisti di importo superiore ai 1000 €; - tutti gli acquisti, anche di modica entità, ripetuti nel tempo. L'Amministratore Delegato, tramite un'e-mail, autorizza le suddette operazioni.	E-mail di comunicazione	- Responsabile di Progetto - Amministratore Delegato	Ad evento
3_TER_4	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione comunica all'OdV tutti gli acquisti di importo superiore ai 1000 € e quelli ripetuti nel tempo.	E-mail di comunicazione	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo vigilanza.raeworld@rai.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Selezione del fornitore di beni e/o servizi in paesi ad elevato rischio terroristico – Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ TER 1	Il Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione comunica all'OdV tutti gli acquisti di importo superiore ai 1000 € e quelli ripetuti nel tempo. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito a tutti i suddetti acquisti avvenuti nel periodo di riferimento.	E-mail di comunicazione	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Settimanale o mensile

PARTE SPECIALE – Reati derivanti da pratiche di mutilazione dei genitali femminili ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14, ha introdotto l’art. 25 quater¹ al D.Lgs. 231/2001.

L’articolo 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, così recita:

7. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583 bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.*
8. *Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.*

L’art. 25 quater 1 è pertanto applicabile nei casi in cui vengano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente i reati previsti dall’art. 583 bis del Codice penale.

Art. 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di

cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) dalla quale deriva una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo o nella mente;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di provocare a taluno lesioni personali;
- l'oggetto delle condotte penalmente rilevanti è costituito dalle attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (ad esempio case di cura) nello svolgimento di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche che lo prescrivano.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati contro la personalità individuale ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Reati contro la personalità individuale

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Rai World S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (in seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale di cui all’articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati contro la personalità individuale di cui all’articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere, e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
 - b) *per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - c) *per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis Prostituzione minorile;
- art. 600 ter Pornografia minorile;
- art. 600 quater Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600 quater1 Pornografia virtuale;
- art. 600 quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 Tratta di persone;
- art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *ridurre una persona in schiavitù* - tale concetto è delineata dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. 1723/1928), che la definisce come l'atto o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; (II) *ridurre una persona in servitù*: ossia ridurre mediante violenza minaccia o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la riduzione di taluno in schiavitù o servitù.

Art. 600 bis Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora chiunque consenta o agevoli lo sfruttamento o induca alla prostituzione un minore.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *indurre alla prostituzione un minore*: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività per evitare un danno maggiore; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro; (II) *favorire la prostituzione*: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende agevole l'esercizio della prostituzione; (III) *sfruttare la prostituzione*: lo sfruttamento consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, restandone parte dei guadagni;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nell'attività di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600 ter Pornografia minorile

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale

pornografico di cui al primo comma ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico*: utilizzare significa approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone guadagni; è considerato materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici ecc.; (II) *indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche*; (III) *distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale*: distribuire significa mettere una cosa a disposizione della collettività, perchè ne possa usufruire; divulgare significa rendere noto a tutti un fatto che dovrebbe rimanere segreto; diffondere significa far circolare il materiale pornografico; pubblicizzare significa promuovere la conoscenza di determinati prodotti attraverso una campagna di pubblicità che ne manifesta qualità; (IV) *distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori*: il mezzo telematico è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet); adescare è l'attività svolta da chi si prostituisce o dal protettore finalizzata ad attrarre al clientela; (V) *offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori*: cedere implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nella realizzazione di esibizioni pornografiche o produzioni di materiale pornografico mediante l'impiego persona di età inferiore agli anni diciotto.

Art. 600 quater Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *Procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale di minori*: procurarsi implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; è materiale pornografico tutto ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti la sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc; l'utilizzazione consiste nell'approfittarsi di coloro che fanno commercio del proprio corpo, recependone i guadagni; (II) *detenere lo stesso materiale*: detenere vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel procurarsi e detenere materiale pornografico.

Art. 600 quater 1 Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresentano immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni no reali.

Tale ipotesi di reato è di “pericolo astratto”, perchè la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *perpetrare i reati di pornografia minorile (600 ter) e di detenzione di materiale pornografico (600 quater)*, utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica;

- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti, nel caso specifico, sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti nel perpetrare, diffondere e detenere materiale pornografico virtuale.

Art. 600 quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *organizzare*: preparare la struttura necessaria per compiere una determinata attività; (II) *propagandare*: diffondere una notizia attraverso i vari mezzi di comunicazione, nell'intento di persuadere il soggetto che rivede il messaggio, fino a determinare in capo a questo delle reazioni;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di permettere la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori;
- oggetto delle condotte incriminate sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare i propri clienti (agenzie viaggio) con la consapevolezza che l'agenzia organizza e gestisce viaggi con finalità pedopornografiche.

Art. 601 Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia in due condotte: (I) *l'una nel commettere tratta di persone* (II) *e l'altra nell'induzione (mediante inganno) o nel costringimento (mediante violenza, minaccia, abuso di autorità, ecc.)* all'ingresso o al soggiorno o all'uscita dal territorio della stato o al trasferimento al suo interno, al fine di ridurre o mantenere in schiavitù o servitù taluno;
- l'elemento soggettivo è, nell'ipotesi di cui al primo comma, il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice; il *dolo specifico*, nell'ipotesi di cui al seconda comma, poiché vi è l'ulteriore fine di indurre alla prostituzione il minore ovvero sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- oggetto delle condotte penalmente rilevanti sono le attività poste in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare la tratta, l'induzione o il costringimento al soggiorno o all'uscita dal territorio della stato o al trasferimento al suo interno.

Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel: (I) *alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù*: alienare significa trasferire a titolo oneroso la titolarità del diritto di proprietà in capo a un soggetto diverso dall'alienante; cedere vuol dire trasferire a qualcuno anche a titolo gratuito, determinati diritti, tramite negozi giuridici;
- l'elemento soggettivo è di *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- oggetto della condotta penalmente rilevante è l'attività posta in essere dalla Società o da una sua unità organizzativa, al fine di consentire o agevolare l'acquisto o l'alienazione di persone in stato di schiavitù o servitù.

3. Le attività sensibili ex art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito

internamente, la Società valuta come “sensibili” le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
PER_1	Attività Editoriale	Acquisizione materiali editoriali	La Società diffonde al pubblico televisivo programmi contenenti materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori.
PER_2	Marketing e Distribuzione	Controllo sui materiali pubblicitari	La Società diffonde al pubblico televisivo spot pubblicitari contenenti materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

4. I reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico adattandole a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni criminali a danno dei minori ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica o in altra modalità.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- accertarsi che i fornitori utilizzino manodopera in conformità con la normativa vigente in materia previdenziale anche attraverso la verifica del DURC e delle certificazioni di cui sono in possesso (in particolare SA 8000);
- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dalle autorità di pubblica sicurezza;
- in generale, mantenere nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza un comportamento corretto, cordiale e disponibile in qualsiasi situazione.

4.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni dei principi, dei protocolli e delle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della Parte Speciale di:

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa o gli spazi fisici della Società stessa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale (25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte degli esercenti e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino i reati di cui alla presente Parte Speciale (25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);

5. I reati contro la personalità individuale - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel paragrafo precedente, devono essere rispettati i protocolli, posti a presidio dei rischi-reato, di seguito descritti (articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, svolgere le attività di controllo di cui sono responsabili previste nei Protocolli e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

5.1 Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001

Acquisizione materiali editoriali - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PER_1	Con la firma del contratto di acquisto il fornitore di materiali editoriali dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 di Rai World e di conformarsi ad esso.	Contratto di acquisto di materiali editoriali firmato	Responsabile Amministrazione, Controllo e Gestione	Ad evento
2_PER_1	Il Responsabile Attività Editoriale effettua un controllo sui contenuti dei programmi/servizi acquistati, comunicando per iscritto il nulla osta alla messa in onda.	E-mail di approvazione alla messa in onda	Responsabile Attività Editoriale	Ad evento
Controllo sui materiali pubblicitari - Marketing e Distribuzione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_PER_2	Il Responsabile Marketing e Distribuzione comunica al Responsabile Editoriale la stipula di ogni contratto avente ad oggetto la trasmissione di messaggi pubblicitari.	E-mail di comunicazione	Responsabile Marketing e Distribuzione	Ad evento
2_PER_2	Il Responsabile Editoriale effettua tutti i controlli sui contenuti pubblicitari atti a verificare la loro adeguatezza alla linea editoriale Rai, sia nella forma che nel contenuto della pubblicità.	E-mail autorizzativa	Responsabile Editoriale	Ad evento

6. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo vigilanza.raiworl@rai.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Acquisizione materiali editoriali – Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ PER 1	Il Responsabile Attività Editoriale comunica all'Organismo di Vigilanza ogni irregolarità riscontrata nei contenuti dei materiali editoriali acquistati. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito a tutte le irregolarità riscontrate nel periodo di riferimento.	E-mail di comunicazione	Responsabile Attività Editoriale	Settimanale o mensile
Controllo sui materiali pubblicitari – Marketing e Distribuzione				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ PER 2	Il Responsabile Attività Editoriale comunica all'Organismo di Vigilanza ogni irregolarità riscontrata nei contenuti dei materiali editoriali acquistati. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito a tutte le irregolarità riscontrate nel periodo di riferimento.	E-mail di comunicazione	Responsabile Attività Editoriale	Settimanale o mensile

PARTE SPECIALE – Reati ed illeciti amministrativi di market abuse ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25 sexies del D.Lgs. 231/01 (rubricato “Abusi di mercato”) stabilisce che *“in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo Ibis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

Il sistema sanzionatorio previsto è di particolare rilevanza, poiché prevede sanzioni pecuniarie (e relative misure cautelari) che possono arrivare fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro¹⁷, eventualmente commisurate all'entità del prodotto o profitto conseguito dall'ente attraverso alla commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF.

L'art. 25 sexies è pertanto applicabile nei casi in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, i reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli artt. 184 e 185 del TUF.

Art. 184 TUF Abuso di informazioni privilegiate¹⁸

E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per

¹⁷ La sanzione pecuniaria per l'ente è da 400 a 1.000 quote, dove ogni quota può avere un minimo di € 258 e un massimo di € 1.550. Il valore di € 1,5 milioni è ovviamente calcolato sui valori massimi delle quote e del numero di quote.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della legge. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato¹⁹

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le due fattispecie sono entrambe caratterizzate dall'esigenza di tutela del mercato.

Nel primo caso, si noti che si deve trattare di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate non più, come in passato, solamente i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti ma tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare sensibilmente, se rese pubbliche, il prezzo di tali strumenti.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della legge n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

Nel caso della manipolazione di mercato vi è significativa analogia con quanto detto in sede di analisi del reato di aggioaggio²⁰, in termini di condotta tipica.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. La notizia è falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito del reato di aggioaggio, l'individuazione delle attività sensibili che la Società può porre in essere nelle condotte tipiche di questo reato è eseguita contestualmente ai reati²¹ contemplati in questa Parte Speciale. Si ricorda che in ogni caso il reato di aggioaggio si applica soltanto per gli strumenti finanziari non quotati e si può riferire anche alle azioni della Società stessa.

Inoltre, il Legislatore che ha novellato la parte V, capo II, titolo I-bis, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187 quinquies, rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di reato operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

²⁰ Art. 2637 Aggioaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

²¹ Nonchè ai relativi illeciti amministrativi di cui agli art. 187bis e 187ter TUF,.

L'articolo 187 quinquies prevede che *“l'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Anche per gli illeciti amministrativi sopra richiamati, il cui accertamento è rimesso alla CONSOB (compresa l'irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che, in capo all'ente, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l'entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

Resa configurabile in capo all'ente la responsabilità anche per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, alla pari di ciò che avviene per tutte le fattispecie di reato richiamate direttamente dal D.Lgs. 231/2001, il medesimo articolo 187 quinquies stabilisce che l'ente:

- non è responsabile se dimostra (inversione dell'onere della prova) che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito *esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi*”;
- può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001;
- può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 231/2001;
- rimane responsabile anche quando l'illecito si estingue, dato che la responsabilità in esame presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

E' pertanto evidente che l'art. 187 quinquies è applicabile nei casi in cui siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187 bis e 187 ter del TUF.

Art. 187 bis Abuso di informazioni privilegiate

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila²² a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*
3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*
4. *La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.*
5. *Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.*
6. *Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

La fattispecie è simile a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184 TUF, cui si fa rinvio.

Art. 187 ter Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni²³ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

²² La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

²³ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 28.12.2005. Per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Si precisa che, a differenza del corrispondente reato di cui all'art. 185 TUF, è rilevante la diffusione tramite mezzi di informazione (compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Non è invece prevista la condotta tipicamente dolosa dell'intento ingannatorio derivante dal porre “*in essere operazioni simulate o altri artifici*”, caratteristico del corrispondente reato, mentre si noti che le notizie possono essere anche semplicemente fuorvianti.

Si noti infine che l'elenco dei comportamenti di cui all'articolo non è definitivo, ma potrà essere integrato da Consob.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Sicurezza sul lavoro

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – I delitti contro la persona

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Rai World S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell’ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree a rischio per conto o nell’interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, in sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree a rischio per conto o nell’interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all’articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" è stato introdotto dalla legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 1 della citata legge.

E' opportuno ricordare che la materia della Sicurezza sul lavoro, così come quella ambientale, erano già state oggetto della delega contenuta nella legge 300/00, la quale, però, non aveva trovato attuazione nel D.Lgs. 231/01.

La legge 123/07, dopo sette anni dal conferimento della prima delega, ha introdotto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, tra quelli che potrebbero far sorgere la responsabilità in capo all'ente.

Si evidenzia che i reati citati hanno natura colposa, a differenza di tutti gli altri facenti parte il D.Lgs. 231/01, aventi, invece, natura esclusivamente dolosa.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente conosciuto come Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro, ha innovato la precedente versione dell'art. 25 septies, ed ha graduato le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, applicabili all'ente a seconda del tipo di reato commesso ed ha altresì definito, all'art. 30, quali le modalità di costituzione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa – *rectius* penale – degli enti, avuto riguardo alla materia della Sicurezza sul lavoro.

L'articolo 25 septies del D. Lgs. 231/01, recentemente modificato prevede che:

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si*

applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

I delitti cui l'art. 25 septies fa espresso riferimento sono contenuti nel Capo I del Titolo XII del libro II del Codice Penale, ovvero fanno parte dei “*Delitti contro la vita e l'incolumità individuale*”.

Essi sono:

- art. 589 c.p. Omicidio colposo
- art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione della fattispecie di reato.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni²⁴.

2 bis. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale da:

1. *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
2. *soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
3. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato.

²⁴ L'art. 589 c.p. è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che, all'art. 1 punto c) stabilisce che:

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette»;
- 2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

- 3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici».

L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione²⁵ ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. *negligenza o colpa specifica*), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087²⁶c.c.. Viene quindi ricompreso, tra le norme antinfortunistiche anche questo obbligo posto in capo all'imprenditore, ancorché di valore "astratto ed ammonitivo."

Oltre a ciò, è doveroso far notare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di *comportamento abnorme* del lavoratore, laddove per *comportamento abnorme* s'intende *l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque della prevedibilità da parte del datore di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro* (così Cass. 5 febbraio 1997, n. 952).

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

1. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro.*
2. *Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.*
3. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni²⁷.*

²⁵ Cfr. Cass. 20 gennaio 1987, n. 588 e Cass. 10 dicembre 1990, n. 16380.

²⁶ Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

²⁷ L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 590 c.p. è stato aggiunto dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che, all'art. 1 punto d) stabilisce che:

d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

4. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
5. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

La definizione di lesione è contenuta nell'art. 582 c.p., rubricato “*Lesione personale dolosa*”. Stabilisce l'articolo che risponde del delitto di lesione personale dolosa *chi cagiona una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente*. Non deve trarre in inganno, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la definizione impropria del legislatore in quanto vi è lesione ogniqualvolta l'agente produce nel soggetto passivo del reato una malattia ossia *qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali* (cfr. Relazione Ministeriale sul progetto del Codice Penale). L'art. 590 c.p., nel disciplinare la fattispecie colposa della lesione, fa riferimento al medesimo concetto.

Il reato è istantaneo con evento di danno (così Cass. 2 giugno 2006, n. 6511) e si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l'omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale.

La lesione personale colposa può essere:

- lieve: se da essa deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i 40 giorni;
- grave (art. 583 comma 1 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - b) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
- gravissima (art. 583, comma 2 c.p.):
 - a) se dal fatto deriva una *malattia* certamente o probabilmente insanabile
 - b) se dal fatto deriva *la perdita di un senso*;
 - c) se dal fatto deriva *la perdita di un arto*, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità nella favella

«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

d) *la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Si precisa che le lesioni che vengono in rilievo per la configurabilità di una responsabilità in capo all'ente sono quelle gravi o gravissime.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa tranne nel caso in cui il fatto sia stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, caso, peraltro, rilevante ai nostri fini.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, è emerso che la Società ha posto in essere i necessari presidi di controllo delle attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 in materia, attraverso la specifica attività di monitoraggio svolta dal proprio RSPP e dal medico competente.

Al riguardo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettua le seguenti attività:

- Individuazione e Valutazione dei Rischi;
- Piano di Emergenza;
- Prove di Evacuazione;
- Sopralluogo congiunto con il Medico Competente agli ambienti ed ai luoghi di lavoro;
- Riunione Periodica ex art. 35 D. Lgs. 81/2008;
- Documento Programmatico della Sicurezza.

PARTE SPECIALE – Reati transnazionali ai sensi del D.Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato “Definizione di reato transnazionale”, così recita:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato “Responsabilità amministrativa degli enti”, così recita:

- 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
- 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale, dall'articolo 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
- 5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648bis e 648ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

6. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377 bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

1. Reati transnazionali previsti dal codice penale

- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
- [art. 648 bis c.p. Riciclaggio]²⁸
- [art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita]²⁹

2. Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

- art. 291 quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
- art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- art. 12, comma 3, 3bis, 3ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato prevista, accompagnata da una sintetica illustrazione dello stesso.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 64, primo comma, lettera f) del D.Lgs. 231/07, l'articolo 648 bis del codice penale è abrogato.

²⁹ Ai sensi dell'articolo 64, primo comma, lettera f) del D.Lgs. 231/07, l'articolo 648 ter del codice penale è abrogato.

1.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale

Art. 416 Associazione per delinquere

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
- 4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
- 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
- 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti descritti. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

Si precisa che:

- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, ovvero coscienza o volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti ;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia:
 - nell'esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
 - nel dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
 - nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

- 1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

2. *Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*
3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La condotta criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che:

- un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il “*metodo mafioso*”³⁰ per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi “*la forza intimidatrice*” e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di “*assoggettamento e omertà*” nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma;

³⁰ Cassazione n. 1785 del 1990

- l'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe;
- la condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Art. 377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tale ipotesi di reato si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra figura criminosa;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla coscienza e volontà dell'azione;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costringitiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

Art. 378 Favoreggiamento personale

1. *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
2. *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*
3. *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.*
4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Tale ipotesi di reato “comune” presuppone l’agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un reato, ovviamente ad esclusione dell’autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
 - preesistenza di un reato;
 - mancata partecipazione al reato contemplato all’art. 377 bis.
- l’elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l’oggetto della condotta incriminata consiste nel:
 - tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell’autorità giudiziaria;
 - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all’applicazione di misure di coercizione, quali l’arresto il fermo, la cattura o l’accompagnamento.

Art. 648 bis Riciclaggio³¹

Art. 648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita³²

1.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
2. *Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
4. *Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell’articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

³¹ La descrizione della fattispecie è contenuta nella Parte Speciale afferente “i delitto contro il patrimonio mediante frode”.

³² Rif. Nota n. 23.

5. *Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.*

3bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*

cbis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493.

(omissis)

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Reati contro il patrimonio mediante frode ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 afferente l'attuazione della terza Direttiva antiriciclaggio ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 alcuni dei delitti contro il patrimonio mediante frode, ed in particolare, la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

E' stato quindi ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Decreto che prendeva in considerazione la fattispecie del riciclaggio e dell'impiego di denaro od altra utilità di provenienza illecita solo qualora avessero carattere transnazionale.

L'articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita", così recita:

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica spiegazione delle fattispecie di reato.

Art. 648 c.p. Ricettazione

- 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10329 euro.*
- 2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.*

Affinché si configuri il reato di ricettazione è necessario che sia stato commesso un altro delitto, c.d. *reato presupposto*, cui il soggetto agente, però, non deve avere partecipato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose che provengano da altro delitto oppure nel compiere un'attività volta all'acquisto, al ricevimento o all'occultamento delle stesse da parte di altri soggetti;
- l'elemento soggettivo è il *dolo specifico*, inteso come coscienza e volontà di porre in essere la condotta penalmente rilevante con la consapevolezza *della provenienza della cosa o del denaro da delitto e dal fine di procurare profitto a sé o ad altri*;
- il delitto si consuma quando l'agente porta a compimento una delle condotte sopra elencate senza che, nel caso in cui egli si intrometta per far acquistare o ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto ad altro soggetto, l'intromissione abbia trovato concreta finalizzazione.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15493 euro.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

Come nella fattispecie di reato precedentemente analizzata, affinché si configuri il delitto di riciclaggio è necessaria la sussistenza di un cd. *reato presupposto* che può essere, esclusivamente, un delitto non colposo³³, cui l'agente non abbia partecipato in alcun modo.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "*patrimonio*" e "*l'ordine economico*" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante può consistere:

³³ Reato presupposto può essere, pertanto, lo stesso delitto di riciclaggio ed in questo caso la fattispecie è comunemente denominata "riciclaggio indiretto".

1. *nel sostituire, trasferire denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo;*
2. *nel compiere operazioni finalizzate ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro, cosa o altra utilità;*

- l'elemento soggettivo è il dolo generico³⁴, inteso come coscienza e volontà nel porre in essere le condotte descritte con la consapevolezza o, quantomeno, accettando il rischio (*dolo eventuale*) che l'oggetto del reato provenga da delitto;
- il delitto si consuma con la sostituzione, il trasferimento o il compimento di operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

E' opportuno infine ricordare che, qualora le condotte penalmente rilevanti siano poste in essere nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata.

Una diminuzione della pena, invece, è normativamente prevista allorché l'oggetto del reato provenga da un delitto punito, con una pena inferiore, nel massimo, a cinque anni.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1032 euro a 15.493.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Come si evince dalla formulazione del primo comma di predetto reato, esso si configura quando non vengano in rilievo le fattispecie di ricettazione e riciclaggio nonché al di fuori delle ipotesi di concorso in questi reati.

Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante è indefinita ancorché il termine *impiego* deve essere inteso, per la dottrina maggioritaria come “investimento”;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, che va inteso come consapevolezza da parte dell'agente che sta impiegando denaro, beni o altre utilità che provengono da delitto;

³⁴ Cfr. Cass. 15 febbraio 2007, n. 6350.

- il reato si consuma con il porre in essere le condotte descritte senza che, dall'investimento, debba essere conseguito un profitto.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

PARTE SPECIALE – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 15 comma 7, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99, intitolata “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 alcuni dei delitti commessi in violazione del diritto d'autore contenuti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

I delitti richiamati dall'art. 25 novies, nuova norma inserita nel D.Lgs. 231/01, sono:

- art. 171 comma 1 lett. abis) e comma 3;
- art. 171 bis;
- art. 171 ter;
- art. 171 septies;
- art. 171 octies.

L'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001, rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”, così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

Segue la lettera degli articoli contenuti nella sezione II, della citata Legge speciale, intitolata “Difese e sanzioni penali” che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato.

Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3

1. *Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'articolo 171 ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
abis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*
2. *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

Art. 171 bis

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*
2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 171 ter

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*
 - a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
 - b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
 - c) *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
 - d) *detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della*

- televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
 - f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:*
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
 - a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;*
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione*

- c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies

1. *La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:*
- a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente.*

Art. 171 octies

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*
2. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

2. Le attività sensibili ex art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25 novies del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” le seguenti attività che pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche, eventualmente, in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Ref	Unità organizzativa responsabile dell'attività sensibile	Attività sensibile	Descrizione esemplificativa delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato
DA_1	Attività Editoriale	Creazione e gestione di siti web	La Società realizza e gestisce siti web dedicati a particolari progetti o iniziative che possono essere costruiti mediante l'utilizzo di opere dell'ingegno (foto, testi, canzoni, jingle,...) immettendole nel circuito

			telematico, senza averne la relativa autorizzazione.
DA_2	Attività Editoriale	Acquisto di diritti di trasmissione	E' astrattamente ipotizzabile che la Società trasmetta programmi/film senza averne acquistato i diritti, o che li trasmetta su piattaforme o secondo modalità divergenti da quelle previste dal diritto di trasmissione acquistato.
DA_3	Attività Editoriale	Acquisizione materiali editoriali	E' astrattamente ipotizzabile che, per la realizzazione di programmi destinati alla diffusione televisiva, la Società utilizzi materiali editoriali (opere letterarie, cinematografiche, liriche e balletti, opere musicali, teatrali e radiotelevisive) senza averne acquisiti i diritti.
DA_4	Attività Editoriale	Richiesta di autorizzazioni alla SIAE	E' astrattamente ipotizzabile che la Società trasmetta programmi/film senza averne acquistato i diritti, o che li trasmetta su piattaforme o secondo modalità divergenti da quelle previste dal diritto di trasmissione acquistato.
DA_5	Comunicazione e Relazioni Esterne	Gestione della promozione dell'immagine aziendale	E' astrattamente ipotizzabile che per la predisposizione, promozione e gestione dell'immagine della Società sui diversi media, strumenti e piattaforme tecnologiche e durante manifestazioni nazionali ed internazionali, la Società utilizzi opere dell'ingegno (foto, testi, canzoni, jingle,...) senza averne la relativa autorizzazione.
DA_6	Marketing e Distribuzione	Controllo sui materiali pubblicitari	E' astrattamente ipotizzabile che, per le attività pubblicitarie, la Società utilizzi materiali editoriali (opere letterarie, cinematografiche, liriche e balletti, opere musicali, teatrali e radiotelevisive) senza averne acquisiti i diritti.

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 - Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono elencate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, informando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le cala a livello dei rischi-reato considerati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

3.1 *Area del Fare*

Tutte le attività sensibili devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, al Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato individuati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- verificare che i propri servizi siano realizzati senza usurpare opere d'ingegno protette;
- rispettare la normativa vigente che garantisce la tutela dei diritti d'autore.

3.2 Area del Non Fare

E' fatto divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente considerati, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati sopra elencati, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- di installare sui propri personal computer programmi informatici di cui non si è titolari di una licenza d'uso;

4. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Protocolli a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

4.1 *Protocolli a presidio dei rischi-reato ex art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001*

Creazione e gestione di siti web - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_DA_1	Il Responsabile Attività Editoriale o il Responsabile dello specifico progetto, prima dell'apertura di un sito internet, procedono al disbrigo delle pratiche per il pagamento dei relativi diritti alla SIAE	Fatture	Responsabile Attività Editoriale/Responsabile di Progetto	Ad evento

	(musiche di sottofondo, fotografie, immagini, etc).			
2_DA_1	Il Responsabile Attività Editoriale o il Responsabile dello specifico progetto monitorano annualmente l'avvenuto pagamento dei diritti sui contenuti pubblicati sui siti alla SIAE ed a chi spetta e procedono ad eventuali conguagli.	Check list di verifica compilata	Responsabile Attività Editoriale/Responsabile di Progetto	Annuale
Acquisto di diritti di trasmissione - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_DA_2	Il contratto di fornitura di materiale editoriale presenta una clausola dove il fornitore dichiara di aver adempiuto a tutte le obbligazioni in materia di diritti d'autore relative ai materiali oggetto dell'acquisto.	Clausola del contratto firmato dal fornitore	Responsabile Attività Editoriale	Ad evento
2_DA_2	Prima della messa in onda di un contenuto editoriale/programma acquistato all'esterno il Responsabile Attività Editoriale ne verifica il pagamento dei diritti di trasmissione.	E-mail di approvazione alla messa in onda	Responsabile Attività Editoriale	Ad evento
3_DA_2	La Funzione Attività Editoriale predispone un fascicolo per ciascuna trattativa in merito all'acquisto di materiali editoriali, contenente la corrispondenza e tutta la documentazione a supporto (compreso il contratto, nel caso si giunga ad una sua definizione).	Fascicolo sulla trattativa	Responsabile Attività Editoriale	Ad evento
Acquisizione materiali editoriali - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_DA_3	Il contratto di fornitura di materiale editoriale presenta una clausola dove il fornitore dichiara di aver adempiuto a tutte le obbligazioni in materia di diritti d'autore relative ai materiali oggetto dell'acquisto.	Clausola del contratto firmato dal fornitore	Responsabile Attività Editoriale	Ad evento
2_DA_3	Prima della messa in onda di un contenuto editoriale/programma acquistato all'esterno il Responsabile Attività Editoriale ne verifica il pagamento dei diritti di trasmissione.	E-mail di approvazione alla messa in onda	Responsabile Attività Editoriale	Ad evento
3_DA_3	La Funzione Attività Editoriale predispone un fascicolo per ciascuna trattativa in merito all'acquisto di materiali editoriali, contenente la corrispondenza e tutta la documentazione a supporto (compreso il contratto, nel caso si giunga ad una sua definizione).	Fascicolo sulla trattativa	Responsabile Attività Editoriale	Ad evento
Richiesta di autorizzazioni alla SIAE - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_DA_4	Rai S.p.A. effettua annualmente un pagamento forfettario a copertura dei diritti SIAE.	Contratto di servizio	Rai S.p.A.	Annuale
2_DA_4	Il Responsabile Attività Editoriale effettua annualmente una rendicontazione a Rai S.p.A. su tutti i diritti utilizzati nel corso dell'anno.	Rendicontazione annuale	Responsabile Attività Editoriale	Annuale
3_DA_4	Per quanto riguarda il pagamento dei diritti SIAE non compresi nella quota forfettaria Rai provvede al pagamento su specifica richiesta del Responsabile Editoriale.	E-mail di approvazione alla messa in onda	- Rai S.p.A. - Responsabile Attività Editoriale	Ad evento
Gestione della promozione dell'immagine aziendale - Comunicazione e Relazioni Esterne				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_DA_5	Il Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne	Fatture	Responsabile	Ad evento

	procede al disbrigo delle pratiche per il pagamento dei diritti alla SIAE per tutti i materiali (musiche di sottofondo, fotografie, immagini, etc) destinati alla diffusione al pubblico.		Comunicazione e Relazioni Esterne	
Controllo sui materiali pubblicitari - Marketing e Distribuzione				
Ref	Descrizione Protocollo	Evidenza	Responsabile	Frequenza
1_DA_6	Il Responsabile Marketing e Distribuzione comunica al Responsabile Editoriale la stipula di ogni contratto avente ad oggetto la trasmissione di messaggi pubblicitari.	E-mail di comunicazione	Responsabile Marketing e Distribuzione	Ad evento
2_DA_6	Il contratto intercorrente tra Rai World e il cliente di servizi pubblicitari presenta una clausola dove il cliente dichiara di aver adempiuto a tutte le obbligazioni in materia di diritti d'autore relative ai materiali pubblicitari destinati alla diffusione.	Clausola del contratto firmato dal fornitore	Responsabile Editoriale	Ad evento

5. Flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati.

Le associazioni logiche di dettaglio tra i flussi informativi e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei flussi stessi, sono presentate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso l'Ufficio dell'Amministrazione, Controllo e Gestione e presso le segreterie dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo vigilanza.raiworld@rai.it corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione.

Creazione e gestione di siti web - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ DA 1	Il Responsabile Attività Editoriale comunica all'OdV eventuali rivendicazioni in materia di violazione del diritto d'autore. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito a tutte rivendicazioni riscontrate nel periodo di riferimento.	E-mail di comunicazione all'OdV	Responsabile Attività Editoriale	Settimanale e mensile
Acquisto di diritti di trasmissione - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ DA 2	Il Responsabile Attività Editoriale comunica all'OdV eventuali rivendicazioni in materia di violazione del diritto d'autore. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito a tutte rivendicazioni riscontrate nel	E-mail di comunicazione all'OdV	Responsabile Attività Editoriale	Settimanale e mensile

	periodo di riferimento.			
Acquisizione materiali editoriali - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ DA 3	Il Responsabile Attività Editoriale comunica all'OdV eventuali rivendicazioni in materia di violazione del diritto d'autore. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito a tutte rivendicazioni riscontrate nel periodo di riferimento.	E-mail di comunicazione all'OdV	Responsabile Attività Editoriale	Settimanale e mensile
Richiesta di autorizzazioni alla SIAE - Attività Editoriale				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ DA 4	Il Responsabile Attività Editoriale comunica all'OdV eventuali rivendicazioni in materia di violazione del diritto d'autore. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito a tutte rivendicazioni riscontrate nel periodo di riferimento.	E-mail di comunicazione all'OdV	Responsabile Attività Editoriale	Settimanale e mensile
Gestione della promozione dell'immagine aziendale - Comunicazione e Relazioni Esterne				
Ref	Descrizione Flusso	Evidenza	Responsabile	Frequenza
F_ DA 5	Il Responsabile Attività Editoriale comunica all'OdV eventuali rivendicazioni in materia di violazione del diritto d'autore. Lo stesso provvede, con cadenza mensile, ad inviare un aggiornamento all'Organismo di Vigilanza in merito a tutte rivendicazioni riscontrate nel periodo di riferimento.	E-mail di comunicazione all'OdV	Responsabile Attività Editoriale	Settimanale e mensile

PARTE SPECIALE – Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

1. Destinatari e finalità della Parte Speciale – Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Sono destinatari (in seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di Rai World S.p.A. (in seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano nell’ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree a rischio per conto o nell’interesse della Società.

Questa Parte Speciale del Modello ha l’obiettivo indicare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari e di indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all’articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001;
- individuare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere e che, secondo un approccio di *risk assessment*, ritiene inerenti e rilevanti ai rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, al livello dei rischi-reato in esame i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'OdV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

2. Le fattispecie di reato rilevanti

Con L. 3 agosto 2009, n. 116 è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

L'art. 4 comma 1 della predetta Legge ha introdotto nel Decreto l'art. 25 decies rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

L'articolo 25 decies del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", così recita:

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Tale delitto era già stato introdotto nel Decreto tra i reati transnazionali cui si rinvia per la trattazione della fattispecie in oggetto.

A seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel *business*, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.